SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 55

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

CIRCOLARE 2 marzo 1998, n. **19**.

Attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni (titolo V). Il conto annuale e la relazione illustrativa della gestione del personale (art. 65). Esercizio 1997.

98A2035

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 marzo 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Schwienbacher Alfred, nato a Cermes il 22 aprile 1959, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio post-secondario denominato «diplom-sozialarbeiterin» conseguito il 18 giugno 1985 presso l'Accademia federale per l'assistenza sociale di Bregenz (Austria), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 30 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Al sig. Schwienbacher Alfred, nato a Cermes il 22 aprile 1959, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio della omonima professione.

Roma, 19 marzo 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A2553

DECRETO 24 marzo 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Musri Quintar Adele Monica, nata il 15 giugno 1957 a Estaciòn Pereco - Jujuy (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologa» di cui è in possesso, come attestato dal certificato rilasciato dalla «British Psychological Society» di cui la richiedente è membro dal 6 marzo 1997 al n. 78408, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la sopraindicata signora ha conseguito «the Bachelor of science (Honours)» il 31 dicembre 1996 presso the Open University; inoltre il «Master of arts in Psychoanalisys» il 16 dicembre 1996 presso la Middlesex University;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 20 novembre 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Musri Quintar Adele Monica, nata il 15 giugno 1957 a Estaciòn Pereco - Jujuy (Argentina), cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 24 marzo 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A2554

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cles.

IL DIRETTORE
DELLE ENTRATE PER LA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 393 del 10 marzo 1998 con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cles ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 9 marzo 1998 a causa dell'adesione di tutto il personale dipendente allo sciopero indetto da un'organizzazione sindacale;

Visto l'art. 1 del decreto di data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cles nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 17 marzo 1998

Il direttore: SIMEONE

98A2529

DECRETO 17 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cles.

IL DIRETTORE
DELLE ENTRATE PER LA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 253 del 10 marzo 1998 con la quale l'ufficio del registro di Cles ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 9 marzo 1998 a causa dell'adesione di tutto il personale dipendente allo sciopero indetto da un'organizzazione sindacale;

Visto l'art. 1 del decreto di data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cles nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 17 marzo 1998

Il direttore: SIMEONE

98A2530

DECRETO 17 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della commissione tributaria di secondo grado di Trento.

IL DIRETTORE
DELLE ENTRATE PER LA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 623 del 10 marzo 1998 con la quale la segreteria della Commissione tributaria di secondo grado di Trento ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 9 marzo 1998 a causa dell'adesione di tutto il personale dipendente allo sciopero indetto da un'organizzazione sindacale;

Visto l'art. 1 del decreto di data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della segreteria della commissione tributaria di secondo grado di Trento nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 17 marzo 1998

Il direttore: SIMEONE

98A2531

DECRETO 19 marzo 1998.

Variazione di denominazione, nella tariffa di vendita per provvista di bordo, delle marche di sigarette MS Italia e MS Slim.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il regio decreto legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola, tra l'altro, la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934 concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950 che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1993, con il quale sono stati fissati i prezzi dei tabacchi lavorati destinati alla vendita per provvista di bordo con decorrenza 1° luglio 1993;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990 con il quale sono state iscritte, nella tariffa di vendita per provvista di bordo, le marche di sigarette MS Italia ed MS Slim;

Considerata la necessità di adeguare la denominazione delle citate marche di sigarette a quelle effettivamente allestite per le forniture per provvista di bordo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle marche di sigarette MS Italia ed MS Slim, iscritte nella tariffa di vendita per provvista di bordo con decreto ministeriale del 18 aprile 1990 è modificata, rispettivamente, in MS Red Italia ed MS Club Slim.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

98A2559

DECRETO 24 marzo 1998.

Variazione di denominazione, nella tariffa di vendita, della marca di sigarette estere di produzione nazionale Diana Ultra Mild.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto del 13 agosto 1992, con il quale si è provveduto, tra l'altro, all'inserimento nella tariffa di vendita della nuova marca di sigarette di produzione nazionale Diana Ultra Mild (ast. e cart.);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale la Philip Morris European Union Region ha chiesto di modificare la denominazione della citata sigaretta;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della marca di sigarette estere di produzione nazionale sottoindicata è così modificata:

da Diana Ultra Mild (astuccio e cartoccio) a Diana Ultra (astuccio e cartoccio).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

98A2560

DECRETO 26 marzo 1998.

Modificazione dell'ora di estrazione del gioco del lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto l'art. 1 del regolamento per la disciplina delle estrazioni del gioco del lotto adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1996, n. 691, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1997, che prevede la possibilità di effettuare più estrazioni per settimana;

Ritenuto che ricorre l'opportunità di anticipare le operazioni di estrazione del gioco del lotto dalle ore 20,30 alle ore 20;

Decreta:

Le operazioni di estrazione del gioco del lotto di mercoledì e di sabato non possono iniziare prima delle ore 20 e comunque prima dell'avvenuto deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e troverà attuazione a far data dal giorno dell'estrazione del 1° aprile 1998.

Roma, 26 marzo 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

98A2617

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 marzo 1998.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. F.lli Costanzo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. F.lli Costanzo è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il decreto del Ministro dell'industria in data 1° dicembre 1997 con il quale è approvato il programma operativo predisposto dai commissari per la citata società, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95/1979;

Vista l'istanza dei commissari trasmessa in data 27 novembre 1997 volta ad ottenere la proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per un ulteriore anno al fine di garantire la continuazione delle attività aziendali nelle more dell'espletamento della procedura per il trasferimento a terzi delle attività aziendali, in ordine alla quale è richiesta contestuale autorizzazione;

Vista la «Relazione illustrativa in ordine all'andamento della gestione ed alle sue prospettive sino al 31 dicembre 1998», presentata dai commissari in data 2 marzo 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di sorveglianza sull'istanza sopracitata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta, sì da pervenire alla cessione del complesso aziendale in funzionamento, nel rispetto delle finalità di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 26 marzo 1998.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A2557

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 dicembre 1997.

Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 1998.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 197, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione è stata elevata al 2% del contributo concesso, per ogni decade di ritardo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 giugno 1997, con il quale è stato affidato alla Direzione generale dei rapporti di lavoro il compito di curare, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'attività programmatoria, istruttoria ed esecutiva connessa al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, sopracitata;

Rilevato che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 1998, alla individuazione dei settori e delle tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, sopracitata, nonché all'indicazione dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato;

Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attività di recente diffusione sia ad attività lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti;

Considerato che occorre provvedere alla semplificazione delle procedure di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 9, lettera *c)*, della legge n. 248/1976 sopracitata, al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, la riduzione dei tempi di valutazione degli studi e ricerche proposte, nonché dei tempi per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi;

Sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto interministeriale 25 settembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'esercizio finanziario 1998, i contributi di cui all'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche nelle discipline infortunistiche e di medicina sociale nei seguenti settori e tematiche:

a) edilizia riferita alle tematiche di:

1) tutela sanitaria dei lavoratori dai rischi di traumi da sforzi ripetuti, dal punto di vista patogenetico, epidemiologico-preventivo e riabilitativo:

2) aspetti giuridico-istituzionali, amministrativi e gestionali riferiti ai modelli organizzativi in relazione al loro impatto sulla sicurezza del lavoro;

3) sicurezza degli impianti e dei macchinari;

b) lavori in galleria e nell'industria estrattiva, con riferimento alle tematiche di:

1) tutela sanitaria dei lavoratori dai rischi di contaminazione atmosferica da gas tossici, sotto i punti di vista patogenetico, epidemiologico-preventivo e riabilitativo;

2) sicurezza degli impianti e dei macchinari, bonifica degli ambienti di lavoro;

c) trasporto su gomma e su rotaia riferito alle tematiche di:

1) tutela sanitaria dei lavoratori dai rischi di stress e carichi mentali sotto i punti di vista patogenetico, epidemiologico-preventivo e riabilitativo;

2) sicurezza del trasporto con riferimento alla pericolosità del carico trasportato;.

3) aspetti giuridico-istituzionali, amministrativi e gestionali riferiti ai modelli organizzativi in relazione al loro impatto sulla sicurezza del lavoro.

2. I contributi sono determinati nella misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta.

Art. 2.

1. Per le ricerche e gli studi di cui all'art. 1 del presente decreto è stabilito lo stanziamento di L. 1.591.353.000 da suddividere tra le tematiche e i settori di studio e ricerca individuate, rispettivamente, alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 medesimo.

Art. 3.

1. La domanda di ammissione alla contribuzione dovrà essere spedita — a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento — al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione VII - Via Flavia n. 6 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopraindicato.

3. Nella domanda di ammissione, redatta sulla base dello schema esemplificativo ,allegato al presente decreto (allegato *A)* e disponibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo «www.minlavoro.it», dovranno essere indicati i seguenti elementi:

a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA della società, ente o persona richiedente;

b) indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono e di telefax della sede legale e operativa della società, ente o persona richiedente;

c) titolo dello studio o ricerca proposta e durata prevista;

d) nome, cognome e titolo del responsabile scientifico incaricato;

e) indicazione della tematica e dell'area lavorativa oggetto dello studio o ricerca proposta;

f) costo totale preventivato e contributo richiesto;

g) numero di conto corrente bancario e relative coordinate intestato alla società, ente o persona richiedente;

h) numero del conto di tesoreria unica con le relative coordinate (obbligatorio per enti possessori).

4. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o società richiedente.

5. Dovrà inoltre essere allegata, in cinque copie, la seguente documentazione:

a) un dettagliato progetto di studio o ricerca che ne illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi prefissati;

b) il *curriculum* del responsabile scientifico con l'indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto della ricerca proposta;

c) il *curriculum* di eventuali collaboratori o consulenti;

d) l'indicazione dei nominativi del gruppo di ricerca incaricato;

e) l'indicazione dei nominativi del personale dipendente della società o ente richiedente, con l'indicazione delle mansioni attribuite nell'ambito dell'attività di studio o ricerca;

f) l'indicazione delle precedenti esperienze della società o ente proponente nel settore oggetto della ricerca;

g) un dettagliato preventivo di spesa.

6. Il preventivo di spesa dovrà essere redatto sulla base dei sottoindicati criteri:

a) le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente;

b) dovrà essere indicata ogni singola voce del costo complessivo dello studio o ricerca proposta, con l'indicazione delle somme a carico del contributo richiesto;

c) è possibile imputare la quota parte dei costi per l'acquisizione — mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta — delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali per una quota del contributo richiesto non superiore al 30%; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non potrà essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta;

d) è possibile imputare i costi di «gestione e funzionamento» della struttura del soggetto proponente per una quota non superiore al 5% del contributo richiesto.

7. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:

a) spese relative alla «manutenzione straordinaria» della struttura del soggetto proponente;

b) spese di rappresentanza;

c) spese per l'effettuazione di convegni e seminari;

d) spese di pubblicazione dei risultati degli studi o ricerche ammesse alla contribuzione;

e) i maggiori costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attività di studio o ricerca.

Art. 4.

1. La valutazione dei progetti di studio e ricerca sarà effettuata dal Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto interministeriale del 25 settembre 1996, sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità tecnico-scientifica del progetto proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

b) validità degli obiettivi; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

c) validità della metodologia di studio e ricerca; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

d) precedenti esperienze del soggetto proponente, del responsabile scientifico e del gruppo di ricerca sulla tematica oggetto della ricerca o studio proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

e) congruità della spesa preventivata in relazione all'attività proposta e agli obiettivi prefissati; la ricorrenza del requisito della congruità riveste carattere essenziale al fine dell'ammissione alla contribuzione;

f) economicità del progetto presentato; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 5 sulla base del seguente criterio:

contributo richiesto inferiore a 100 milioni, punti 5;

contributo richiesto tra 101 e 150 milioni, punti 4;

contributo richiesto tra 151 e 200 milioni, punti 3;

contributo richiesto tra 201 e 250 milioni, punti 2;

contributo richiesto superiore a 251 milioni, punti 1;

g) congruità dei tempi di realizzazione in relazione agli obiettivi proposti.

Art. 5.

1. La votazione complessiva sarà determinata sulla base della verifica dei criteri di valutazione di cui ai punti *e)* e *g)* dell'art. 4 del presente decreto e del punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto nelle fasi di valutazione.

2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della valutazione complessiva, che sarà pubblicata nel bollettino ufficiale e sul sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'indirizzo «www.minlavoro.it».

3. Sulla base della graduatoria saranno ammessi alla contribuzione per l'esercizio finanziario 1998 i progetti fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato.

Art. 6.

1. I contributi saranno concessi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed erogati in tre quote sulla base della seguente procedura:

la prima quota — pari al 25% — sarà erogata a seguito dell'emanazione del decreto di concessione;

la seconda quota — pari al 35% — sarà erogata a seguito della presentazione di un rapporto intermedio che illustri e documenti lo stato di avanzamento dell'attività di studio o ricerca e le spese sostenute, da sottoporsi al parere del Comitato tecnico-scientifico, e previa acquisizione e verifica di regolarità — da parte degli uffici centrali o periferici di questo Ministero — degli originali della documentazione giustificativa di spesa relativa alla prima quota di contributo erogata;

la terza quota — pari al 40% — sarà erogata a seguito della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruità delle spese sostenute in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarità — da parte degli Uffici centrali o periferici di questo Ministero — della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalità del contributo concesso nonché alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.

2. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate alla ritenuta di acconto del 10% a titolo Irpef se corrisposte a persone fisiche e del 4% a titolo Irpeg se corrisposte a persone giuridiche, sulla base delle disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835, e dell'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 7.

1. I risultati conclusivi degli studi o ricerche ammessi dovranno essere presentati entro il termine previsto nel decreto di concessione del contributo, pena la riduzione del contributo concesso nella misura del 2% del contributo medesimo per ogni decade di ritardo.

2. I risultati dovranno essere consegnati in quattro copie, unitamente ad una relazione di sintesi; dovranno inoltre essere presentate quattro copie della relazione conclusiva su cd-rom realizzato sulla base dello standard HTML.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva di diffondere i risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione, ferma la facoltà di autorizzare la pubblicazione — senza fini di lucro — dell'esito delle ricerche da parte del soggetto beneficiario.

Art. 8.

1. L'onere di L. 1.591.353.000 derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 353 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1997.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1997

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti, il 6 febbraio 1998
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 8

ALLEGATO

Riservato all'Ufficio

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII^ - Via Flavia, 6
00187 ROMA

OGGETTO: Richiesta di contributo ai sensi del D.M. 31/12/97

Ente proponente

Ragione sociale

	Indirizzo	Città	CAP	Telefono	Fax
Sede legale					
Sede Operativa					

Codice fiscale

Partita iva

Titolo della Ricerca	

Responsabile scientifico:	

Durata prevista:	

Indicare il settore oggetto dello studio o ricerca proposta

Settore	Tema	
Edilizia:	tutela sanitaria dei lavoratori dai rischi di traumi da sforzi ripetuti, dal punto di vista patogenetico, epidemiologico-preventivo e riabilitativo.	
	aspetti giuridico istituzionali, amministrativi e gestionali riferiti ai modelli organizzativi in relazione al loro impatto sulla sicurezza del lavoro.	
	sicurezza degli impianti e dei macchinari.	
Lavori in galleria e nell'industria estrattiva:	tutela sanitaria dei lavoratori dai rischi di contaminazione atmosferica da gas tossici, sotto i punti di vista patogenetico, epidemiologico-preventivo e riabilitativo.	
	sicurezza degli impianti e dei macchinari; bonifica degli ambienti di lavoro.	
Trasporto su gomma e su rotaia:	tutela sanitaria dei lavoratori dai rischi di stress e carichi mentali sotto i punti di vista patogenetico, epidemiologico preventivo e riabilitativo.	
	sicurezza del trasporto con riferimento alla pericolosità del carico trasportato.	
	aspetti giuridico-istituzionali, amministrativi e gestionali riferiti ai modelli organizzativi in relazione al loro impatto sulla sicurezza del lavoro.	

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 16 marzo 1998.

Determinazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, concernente «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 432/1997 che, modificando l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, demanda al Ministro per le politiche agricole la determinazione delle tariffe necessarie per far fronte alle spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, corrisposte dai vivaisti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano (Treviso);

Visto il parere favorevole espresso dalla competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 in merito alla determinazione delle sopracitate tariffe nella misura di lire 90.000 per ogni ettaro di piante madri per portinnesti e marze e di lire 7,50 per ogni talea coltivata;

Considerato che l'aggiornamento proposto per la tariffa relativa ad ogni talea coltivata debba avere uno sviluppo biennale e che pertanto per il corrente anno si ritiene di fissarla in lire 5,00;

Ritenuto, pertanto, di determinre le tariffe necessarie per far fronte alle spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, corrisposte dai vivaisti all'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano (Treviso), nella misura di lire 90.000 per ogni ettaro di piante madri per portinnesti e marze e di lire 5,00 per ogni talea coltivata;

A termini dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, le spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, sono corrisposte dai vivaisti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano nella misura di:

a) lire 90.000 per ogni ettaro di piante madri per portinnesti e marze;

b) lire 5,00 per ogni talea coltivata.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti, il 25 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 94

98A2555

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 marzo 1998.

Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANTO

Visto il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989;

Ritenuto di dover provvedere ad indicare le modalità con le quali i fabbricanti devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ nelle attività industriali soggette al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

Considerato che, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137, le modalità con le quali i fabbricanti devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ sono stabilite dal Ministero dell'ambiente in conformità alle proposte della Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461;

Viste le proposte della Conferenza di servizi, di cui al citato art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, in data 18 dicembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Generalità

1. Le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono le modalità minime con cui il fabbricante deve procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

2. I contenuti del presente decreto sono finalizzati alle attività ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, e sono pertanto integrativi ed aggiuntivi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, finalizzato al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

3. Le modalità di informazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano nelle attività industriali a rischio di incidente rilevante devono essere individuate dal fabbricante nell'ambito della propria organizzazione e poste in atto mediante apposite procedure scritte, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tali procedure devono, in particolare, prevedere la designazione di personale adeguatamente informato, qualificato e preparato, nonché l'approntamento e la gestione di mezzi idonei alla protezione del personale in caso di incidente rilevante.

Art. 2.

Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) lavoratore *in situ*:

il personale dirigente, i quadri, gli impiegati tecnici e amministrativi e gli operai che operano nello stabilimento;

il personale preposto all'esercizio degli impianti o depositi e/o agli interventi di emergenza;

il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto, anche occasionalmente, alla manutenzione degli impianti o depositi, ai servizi generali o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro;

il personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, preposto ad operazioni comunque connesse con l'esercizio degli impianti o depositi;

b) istruttore: personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, qualificato all'addestramento dei lavoratori in situ, selezionato dal fabbricante;

c) visitatore occasionale: persona diversa da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che accede allo stabilimento a qualunque titolo.

Art. 3.

Informazione

1. Il fabbricante deve informare ciascun lavoratore sui rischi di incidente rilevante e sulle misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'informazione deve basarsi sulle risultanze delle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate dal fabbricante ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, con particolare riguardo a quanto indicato nell'art. 8, comma 1, del detto decreto. Per le altre attività, l'informazione deve basarsi sulle valutazioni effettuate dal fabbricante e sulle misure adottate, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

2. Il fabbricante deve assicurarsi che l'informazione di cui al comma 1 sia fornita in modo comprensibile ed esaustivo a ciascun lavoratore, anche con riguardo ad eventuali specifiche esigenze, ricorrendo alle forme di comunicazione più adeguate. In particolare, il fabbricante deve distribuire ai lavoratori almeno:

a) la scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

b) le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi interessati, di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive integrazioni e modifiche;

c) un estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza di cui al comma 1;

d) un estratto del piano di emergenza interno, differenziato secondo la funzione, la posizione e i compiti specifici affidati al singolo lavoratore nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con gli aspetti di coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna.

3. Il fabbricante e tenuto ad organizzare almeno ogni tre mesi, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e ogni sei mesi per le altre attività, ed ogni volta che intervengano modifiche significative all'attività incontri con i lavoratori al fine di:

a) illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 2;

b) verificare che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni fornite e della documentazione distribuita;

c) identificare l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione;

d) rispondere ad eventuali quesiti e acquisire, per successiva valutazione, i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori o dai loro rappresentanti per la sicurezza.

Il fabbricante deve produrre e conservare evidenza documentale degli incontri di cui al presente comma, ivi compreso il riscontro degli esiti.

4. Il fabbricante deve aggiornare l'informazione e, sé necessario, la documentazione, ogni volta che subentrino nuove conoscenze tecniche in materia o intervengano modifiche significative, dietro richiesta motivata da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, anche sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'art. 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonché del piano di emergenza esterno di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

5. Il fabbricante deve informare i visitatori occasionali degli aspetti essenziali dei piano di emergenza interno, prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato all'interno dello stabilimento da una persona dedicata, l'informazione relativa al piano di emergenza interno potrà eventualmente limitarsi alle vie di fuga e ai punti di raccolta. In tutti i casi, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ai visitatori occasionali deve essere consegnata copia della scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.

6. Il fabbricante deve rendere disponibile, presso i locali di accesso allo stabilimento e presso i punti critici dello stabilimento che lo stesso fabbricante provvederà a individuare, un'informazione grafico-visiva, realizzata con i mezzi ritenuti più idonei, relativa ai nominativi e alle modalità con cui segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza della quale si venga a conoscenza, all'ubicazione planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonché all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme e, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, copia della scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.

Art. 4.

Formazione e addestramento

1. Il fabbricante deve identificare i parametri che incidono sulla sicurezza individuale e collettiva ed individuare conseguentemente il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare un'adeguata capacità operativa del personale. Il fabbricante è tenuto ad assicurarsi che tutto il personale coinvolto nella gestione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti o depositi possieda la necessaria cognizione sulla implicazione della propria attività sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il fabbricante deve assicurare che ciascun lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato su quanto segue:

a) per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza, per quanto di pertinenza del singolo lavoratore, effettuate ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1988, con particolare riguardo a quanto indicato nell'art 8, comma 1, di tale decreto; per le altre attività, esiti delle valutazioni e misure adottate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

b) contenuti generali del piano di emergenza interno e dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna;

c) uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, anche ai sensi dell'art. 5, comma 3;

d) procedure operative e di manutenzione degli impianti o depositi sià in condizioni normali e di anomalo esercizio, sia in condizioni di emergenza;

e) benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo alla necessità di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose;

f) specifici ruoli e responsabilità di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza è alla politica di sicurezza aziendale;

g) possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle procedure di sicurezza;

h) ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.

3. Il fabbricante è tenuto a realizzare quanto previsto ai commi 1 e 2 mediante la formazione e l'addestramento di base dei lavoratori in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di modifiche significative. A tal fine il fabbricante deve assicurare:

a) la selezione di adeguati programmi di formazione, esercitazione e addestramento;

b) la formazione e la qualificazione degli istruttori;

c) la messa in atto di sistemi di verifica interni del raggiungimento degli obiettivi di formazione e addestramento, con particolare riferimento a:

valutazione delle qualificazioni;

valutazione dell'efficacia dell'addestramento;

gestione degli archivi e della documentazione;

valutazione delle prestazioni attuali e della necessità di corsi di formazione.

4. L'addestramento deve essere effettuato anche attraverso esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati e deve essere ripetuto periodicamente sulla base della valutazione delle prestazioni attuali e, comunque, almeno ogni tre mesi per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e ogni sei mesi per le altre attività. Le esercitazioni relative alla messa in atto del piano di emergenza interno, con riferimento anche alle prove di evacuazione, devono essere effettuate almeno ogni sei mesi, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e almeno annualmente per le altre attività.

5. Qualora vengano apportate modifiche significative agli impianti o depositi o alla loro gestione, l'addestramento deve essere ripetuto con specifico riferimento alle modifiche effettuate e deve essere completato prima dell'entrata in funzione delle modifiche interessate, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

6. Il fabbricante deve mantenere l'evidenza documentale delle attività di formazione e addestramento e delle prove di esercitazione.

Art. 5.

Equipaggiamento, sistemi e dispositivi di protezione

1. Il fabbricante deve provvedere all'equipaggiamento per la protezione individuale e agli apprestamenti per quella collettiva, tenendo conto, oltre che delle ordinarie condizioni di lavoro, anche degli scenari incidentali ipotizzabili a seguito dell'accadimento di un incidente rilevante e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori in *situ* devono ottemperare.

2 L'equipaggiamento di protezione del personale deve essere assegnato dal fabbricante almeno al personale operativo e di intervento previsto dai piani di emergenza interno ed esterno.

3. L'uso dell'equipaggiamento di protezione individuale, quali indumenti protettivi, facciali, maschere antigas, autorespiratori, rivelatori portatili, deve essere soggetto a specifiche procedure che, tra l'altro, distinguano l'equipaggiamento che deve essere costantemente indossato da quello che deve essere portato al seguito durante il lavoro in impianto o deposito e quello che deve essere ubicato in luoghi predeterminati e facilmente accessibili. Le procedure devono inoltre stabilire le responsabilità per l'addestramento del personale e per la verifica del corretto uso dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, la sua manutenzione e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della normativa.

4. I sistemi di protezione collettiva, quali sale di controllo, anche protette, centri di controllo dell'emergenza, anche a tenuta, punti attrezzati di raccolta del personale, devono essere progettati e realizzati in funzione degli scenari incidentali ipotizzabili e commisurati all'entità delle persone da proteggere. I dispositivi previsti devono essere esplicitamente indicati nel piano di emergenza interno ed essere tra gli oggetti dell'informazione di cui all'art. 3. Specifiche procedure devono stabilire la responsabilità per il corretto uso delle relative attrezzature e per la loro manutenzione.

Art. 6.

Organizzazione

1. L'ottemperanza al presente decreto deve essere garantita dal fabbricante attraverso l'individuazione delle responsabilità all'interno della propria organizzazione e la definizione di procedure scritte, eventualmente attuate nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7.

Controllo dell'ottemperanza

1. La verifica degli adempimenti previsti dal presente decreto viene effettuata nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 16, comma 1, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ferma restando la facoltà ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto e le competenze in materia di vigilanza e controllo, nazionali, regionali e territoriali, previste dalla vigente legislazione e, per le attività soggette all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, anche in occasione delle istruttorie di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997, n. 137.

Art. 8.

Termine di adeguamento

1. Il fabbricante è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto nel termine di due mesi dalla sua data di pubblicazione, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, di un anno per le altre attività.

Roma, 16 marzo 1998

p. *Il Ministro dell'ambiente*
CALZOLAIO

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

98A2544

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 dicembre 1997.

Prezzi e tariffe del Foglio annunzi legali della provincia di Roma per l'anno 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, con il quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1934, con il quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione ed alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto interministeriale 7 gennaio 1943, con il quale furono approvate modifiche agli articoli 9, 15 e 25 del precitato decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, con il quale furono apportate ulteriori modifiche agli articoli 6, 25 e 32 del decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto interministeriale 26 ottobre 1970, con il quale furono, tra l'altro, apportate modifiche alla percentuale a forfait da corrispondere alla Libreria dello Stato per la gestione del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 6109122 dell'11 febbraio 1997, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1997, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 200, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1997, con il quale sono stati fissati i prezzi di vendita, in abbonamento a fascicoli separati, nonché le tariffe delle inserzioni del suddetto Foglio, per l'anno 1997;

Vista la nota n. 222848 del 19 settembre 1997, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato propone, per l'anno 1998, di mantenere invariati i prezzi di vendita 1997, in abbonamento ed a fascicoli separati, nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nella misura appresso indicata;

Ritenuto opportuno accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Per l'anno 1998, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, IVA compresa, sono fissati nel modo che segue:

abbonamento annuo	L.	286.000
abbonamento semestrale	»	193.000
vendita fascicolo, per ciascun sedicesimo o frazione	»	1.650
inserzioni, per ogni rigo o frazione di riga di scrittura su carta legale	»	14.300

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge.

Roma, 9 dicembre 1997

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

98A2615

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1997.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata. (Deliberazione n. 1089).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, attuato con la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, riguardante il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, così come modificato dall'art. 11, comma 4, della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano relativa alla gestione del F.S.R.A. stipulata in data 12 dicembre 1990, approvata e resa esecutiva con proprio decreto in data 15 ottobre 1990 registrato alla Corte dei conti in data 22 gennaio 1991;

Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994, che aggiorna, integra e modifica le precedenti delibere CIPI del 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984 riguardanti le direttive generali di gestione del Fondo speciale ricerca applicata, attuata con deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del MURST pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale, nonché la deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995, concernente la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, e successive modificazioni;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del Comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 4 novembre 1997;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale del 29 maggio 1997, n. 513 registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1997, registro 1 Università e ricerca, foglio n. 140, così come rideterminato con decreto ministeriale del 25 novembre 1997, n. 1048 in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988), 27 marzo 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto di assumere le determinazioni in merito ai progetti esaminati dal CTS nella predetta riunione del 4 novembre 1997;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionle sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

AMRE S.R.L. - Carpi (Modena) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovi motori elettrici in c.a. ad alto rendimento con controlli elettronici di comando ottimizzati per veicoli elettrici a batteria.

Durata e data di inizio: due anni dal 30 maggio 1998.

Costo dichiarato: L. 1.354.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063525/46 - Credito agevolato: L. 947.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

B.L. MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. - Minerbio (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo impianto di formatura, riempimento e sigillatura a partire da films termoplastici in bobina monomateriale e non, in particolare polipropilene (copolimero e omopolimero).

Durata e data di inizio: due anni dal 1° marzo 1997.

Costo dichiarato: L. 2.477.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063208/46 - Credito agevolato: L. 1.733.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

CHARLIE LAB. S.R.L. - Mantova (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: digitar: ricerca e sviluppo di hardware e software indirizzato al mondo della musica per la riproduzione ed esecuzione di suoni digitali analogici/sintetizzati.

Durata e data di inizio: due anni dal 10 marzo 1997.

Costo dichiarato: L. 540.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063256/46 - Credito agevolato: L. 378.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

COLOMBO FILIPPETTI S.P.A. - Casirate d'Adda (Bergamo) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: meccanismi a camme intermittenti di elevate prestazioni.

Durata e data di inizio: due anni dal 15 marzo 1997.

Costo dichiarato: L. 2.350.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063257/46 - Credito agevolato: L. 1.645.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

COLORVEGGIA-REIRE S.R.L. - Veggia di Casalgrande (Reggio Emilia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: innovativi granuli multistrato per decorazioni a più colori e/o a più tonalità sulle piastrelle con ridottissimo numero di applicazioni sulla linea di smaltatura.

Durata e data di inizio: due anni dal 5 maggio 1997.

Costo dichiarato: L. 1.900.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063458/46 - Credito agevolato: L. 1.330.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: formazione di n. 40 sistemisti in telecomunicazioni.

Durata e data di inizio: cinque anni dal 20 marzo 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 631.000.000;

eleg. L. 2.838.000.000;

totale L. 3.469.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059887/67 - Contributo nella spesa: L. 2.396.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 65.0%, per la quota non eleggibile, ed al 70.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento e subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

CUTS DIAMANT S.R.L. - Noceto (Parma) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovi utensili diamantati per la demolizione controllata.

Durata e data di inizio: due anni dal 5 agosto 1996.

Costo dichiarato: L. 990.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062205/46 - Credito agevolato: L. 693.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

DINEMA S.R.L. - Brescia (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistema di accumulo di filo e regolazione della sua tensione per l'alimentazione ottimale delle macchine tessili.

Durata e data di inizio: tre anni e nove mesi dal 1° aprile 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 2.770.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063276/46 - Credito agevolato: L. 1.662.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

ELMER S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistema di registrazione digitale.

Durata e data di inizio: quattro anni dal 2 luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 3.206.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062090/46 - Credito agevolato: L. 1.041.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32.5% dei costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 1.041.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32.5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. - Padova (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: intraflow - workflow management system intranet-based.

Durata e data di inizio: quattro anni dal 1° gennaio 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 7.304.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062506/46 - Credito agevolato: L. 4.747.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

FABIO PERINI S.P.A. - Lucca (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: impianto completo di media produttività per trasformazione di bobine di carta tissue di formato a 2,7 metri di rotoli di carta igienica o asciugatutto con o senza anima centrale di cartone (solid).

Durata e data di inizio: due anni e undici mesi dal 20 gennaio 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 5.488.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063133/46 - Credito agevolato: L. 3.567.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

FABIO PERINI S.P.A. - Lucca (classificata grande impresa)

Titolo del progetto: progettazione, realizzazione e sperimentazione di un impianto completo di bassa gamma per trasformazione di bobine di carta tissue di formato a 2,7 metri di rotoli di carta igienica o asciugatutto con anima di supporto.

Durata e data di inizio: due anni e undici mesi dal 1° febbraio 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 2.963.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063280/46 - Credito agevolato: L. 1.925.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della cercificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

FALC S.R.L. - Faenza (Ravenna) (classificata piccola/ media impresa).

Titolo del progetto: progettazione e sviluppo di una macchina operatrice rotativa per l'uso specifico nei terreni a risaia.

Durata e data di inizio: due anni dal 31 marzo 1997.

Costo dichiarato: L. 1.100.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063343/46 - Credito agevolato: L. 770.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della cercificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

FERCO S.R.L. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema robotico per alimentazione flessibile di componenti per assemblaggio o asservimento macchine.

Durata e data di inizio: due anni dal 14 febbraio 1997.

Costo dichiarato: L. 1.704.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063207/46 - Credito agevolato: L. 1.192.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della cercificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

IDI FARMACEUTICI S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sviluppo di nuove tecnologie di coltivazione ed applicazione clinica di epiteli umani coltivati in vitro.

Durata e data di inizio: sei anni dal 12 aprile 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 132.000.000;

eleg. L. 8.801.000.000;

totale L. 8.933.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061780/46 - Credito agevolato: L. 2.896.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.896.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

IDI FARMACEUTICI S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sintesi di derivati stabili dell'ubichinolo e loro applicazioni terapeutiche.

Durata e data di inizio: cinque anni e due mesi dal 18 maggio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 55.000.000;

eleg. L. 5.721.000.000;

totale L. 5.776.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061815/46 - Credito agevolato: L. 3.751.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del Tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0%, per la quota non eleggibile, ed al 65.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

IMA - INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. - Ozzano dell'Emilia (Bologna) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: macchine automatiche di confezionamento con nuove tecnologie: ultrasuoni, controllo masse prodotti, modularità funzionale operativa per liquidi sterili ed orali, liquidi perfusionali estemporanei.

Durata e data di inizio: quattro anni dal 1° ottobre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 31.177.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062297/346 e n. 062296/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 18.706.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60.0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: dieci anni di cui quatro di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'universita e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

INFORM S.R.L. - Padova (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema integrato per l'acquisizione, l'aggiornamento e la fornitura di formati catastali di supporto all'interscambio di dati catastocomuni.

Durata e data di inizio: due anni dal 15 maggio 1997.

Costo dichiarato: L. 990.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063510/46 - Credito agevolato: L. 693.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

LIRI INDUSTRIALE S.R.L. - NICHELINO (TORINO) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovi materiali laminati ad alta resistenza all'usura, idonei per la realizzazione di pavimenti ad uso abitazioni domestiche e locali pubblici.

Durata e data di inizio: quattro anni e tre mesi dal 9 ottobre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 55.000.000;

eleg. L. 6.848.000.000;

totale L. 6.903.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062228/46 - Credito agevolato: L. 4.828.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65.0%, per la quota non eleggibile, ed al 70.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

MAC - MARCONI ALENIA COMMUNICATIONS S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: terminale giochi.

Durata e data di inizio: due anni e sei mesi dal 2 luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 683.000.000;

eleg. L. 4.635.000.000;

totale L. 5.318.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062091/46 - Credito agevolato: L. 3.421.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0%, per la quota non eleggibile, ed al 65.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

MATRIX S.P.A. - Ivrea (Torino) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovi dispositivi a basso consumo per la selezione elettronica nei processi delle macchine tessili.

Durata e data di inizio; due anni dal 1° maggio 1997.

Costo dichiarato: L. 2.140.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063455/46 - Credito agevolato: L. 1.498.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 ago-

sto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

MEDOSAN INDUSTRIE BIOCHIMICHE RIUNITE S.R.L. - Albano Laziale (Roma) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: formazione di un ricercatore nelle tecniche HPLC, gas-cromotografia e cromatografia liquid-gmassa, e di un tecnico stabularista/preparatore.

Durata e data di inizio: due anni e sei mesi dal 1° novembre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 268.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061849/67 - Contributo nella spesa L. 187.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

METRA - METALLURGICA TRAFILATI ALLUMINIO S.P.A. - Rodengo Saiano (Brescia) (classificata grande impresa)

Titolo del progetto: ricerca e sviluppo di nuovi trattamenti superficiali per le matrici di estrusione e controllo delle temperature di processo.

Durata e data di inizio: quattro anni dal 1° giugno 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 10.897.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061837/346 e n. 061836/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 7.083.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65.0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: dieci anni di cui quattro di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

MONDIAL FORNI S.R.L. - Verona (classificata piccola/media impresa)

Titolo del progetto: nuova cella di fermentazione controllata per la produzione di pane con sistema di controllo computerizzato innovativo.

Durata e data di inizio: due anni dal 30 maggio 1997.

Costo dichiarato: L. 2.346.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063524/46 - Credito agevolato: L. 1.642.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Gararizie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

O.R.V. - OVATTIFICIO RESINATURA VALPADANA S.P.A. - Grantorto (Padova) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovo processo di legatura ad acqua.

Durata e data di inizio: tre anni e sette mesi dal 3 ottobre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 2.802.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062401/46 - Credito agevolato: L. 1.681.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse

previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

OBER UTENSILI PNEUMATICI S.R.L. - Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: utensili portatili e motori rotativi pneumatici innovativi ad elevate prestazioni, qualità, sicurezza, ergonomia, affidabilità, durata, modularità con ridotto consumo energetico e ridotto impatto ambientale.

Durata e data di inizio: due anni dal 23 giugno 1997.

Costo dichiarato: L. 1.482.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063647/46 - Credito agevolato: L. 1.037.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

OSCAR INDUSTRIA DOLCIARIA S.P.A. - Santa Lucia di Piave (Treviso) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: crema spalmabile ipocalorica alle nocciole e cacao magro.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° novembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.700.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062462/46 - Credito agevolato: L. 1.190.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisiziolie della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

REMP S.P.A. - Fognano di Brisighella (Ravenna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo tipo di manto di copertura per piste di atletica con nuovo cordolo di contenimento e nuovi ritrovati per la posa e rimozione.

Durata e data di inizio: due anni dal 20 gennaio 1997.

Costo dichiarato: L. 2.027.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063142/46 - Credito agevolato: L. 1.418.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dal'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

S.E.I.C.A. S.R.L. - Strambino (Torino) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema di collaudo a sonde mobili multi probe.

Durata e data di inizio: due anni dal 21 aprile 1997.

Costo dichiarato: L. 1.000.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063445/46 - Credito agevolato: L. 700.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

SANCASSIANO S.P.A. - Roddi (Cuneo) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: impastatrice continua per prodotti alimentari.

Durata e data di inizio: due anni dal 15 febbraio 1997

Costo dichiarato: L. 1.440.00.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063196/46 - Credito agevolato: L. 1.008.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

SENFTER S.P.A. - San Candido (Bolzano) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: processo per la preparazione della crema di speck.

Durata e data di inizio: cinque anni dal 1° novembre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 187.000.000;

eleg. L. 4.171.000.000;

totale L. 4.358.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062434/46 - Credito agevolato: L. 2.823.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0%, per la quota non eleggibile, ed al 65.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrato dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

SICON S.R.L. - Villaverla (Vicenza) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuova gamma ups a controllo interamente digitale e pfc (power factor correction).

Durata e data di inizio: quattro anni dal 18 marzo 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 7.244.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063277/46 - Credito agevolato: L. 4.346.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

SITEF S.R.L. - Roseto degli Abruzzi (Teramo) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo processo per la produzione di tubi flessibili corrugati.

Durata e data di inizio: due anni dal 3 marzo 1997.

Costo dichiarato: L. 2.154.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063250/46 - Credito agevolato: L. 1.507.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento e subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

SOVEMA S.P.A. - Gaggio di Piano (Modena) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: macchina trinciaerba totalmente innovativa con taglio tramite spruzzi d'acqua ad alta pressione.

Durata e data di inizio: cinque anni dal 1° novembre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 2.169.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062420/46 - Credito agevolato: L. 1.409.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

TECNEMA S.R.L. - Modena (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: macchina lucidatrice-lisciatrice di lastre di marmo e piastrelle realizzate in gres porcellanato e simili.

Durata e data di inizio: due anni dal 5 maggio 1997.

Costo dichiarato: L. 954 .000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063449/46 - Credito agevolato: L. 667.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

TUMEDEI S.P.A. - Ala (Trento) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: ricerca, sviluppo, parametrizzazione e validazione sperimentale di una metodologia e di un codice di calcolo automatico per la progettazione di membrane armate attive a bassa dissipazione di energia per impieghi ad alta criticita.

Durata e data di inizio: due anni dal 7 aprile 1997.

Costo dichiarato: L. 1.491.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063404/46 - Credito agevolato: L. 1.043.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Art. 2.

Le operazioni di seguito indicate già deliberate sono così modificate; rispetto a quanto deliberato in data: 8 aprile 1997.

SORIN BIOMEDICA CARDIO S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sviluppo di un sistema di assistenza ventricolare per uso clinico e di nuovi processi per la realizzazione del sistema di attuazione.

Durata e data di inizio: due anni e sei mesi dal 22 luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo:

non eleg. L. 1.745.000.000;

eleg. L. 65.000.000;

totale L. 1.810.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063875/46 - Credito agevolato: L. 500.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 500.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Capitolato tecnico unico con la pr. n. 061886 Tecnobiomedica S.p.a. e con la pr. n. 063876 Umbra Cuscinetti S.p.a..

Note: finanziamento subordinato alla cessione del diritto esclusivo di utilizzazione dei risultati ottenuti nell'ambito del Tema 1 del P.N.R. Cardio 1 alla società Tecnobiomedica S.p.a.

TECNOBIOMEDICA S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sviluppo di un sistema di assistenza ventricolare per uso clinico e di nuovi processi per la realizzazione del sistema di attuazione.

Durata e data di inizio: tre anni dal 10 gennaio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 1.910.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061886/46 - Credito agevolato: L. 620.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32.5% dei costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 620.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32.5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Capitolato tecnico unico con la pr. n. 063875 Sorin Biomedica Cardio S.p.a. e con la pr. 063876 Umbra Cuscinetti S.p.a..

Note: finanziamento subordinato alla cessione del diritto esclusivo di utilizzazione dei risultati ottenuti nell'ambito del Tema 1 del P.N.R. Cardio 1 alla società Tecnobiomedica S.p.a.

UMBRA CUSCINETTI S.P.A. - Foligno (Perugia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sviluppo di un sistema di assistenza ventricolare per uso clinico e di nuovi processi per la realizzazione del sistema di attuazione.

Durata e data di inizio: tre anni dal 10 gennaio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 3.277.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063876/46 - Credito agevolato: L. 1.065.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32.5% dei costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 1.065.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32.5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento é subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Capitolato tecnico unico con la pr. n. 061886 Tecnobiomedica S.p.a. e con la pr. n. 063875 Sorin Biomedica Cardio S.p.a.

Note: finanziamento subordinato alla cessione del diritto esclusivo di utilizzazione dei risultati ottenuti nell'ambito del P.N.R. Cardio 1 alla società Tecnobiomedica S.p.a.

050667 AROS S.P.A. - Cormano (Milano). Nuovi alimentatori elettronici.

Rispetto a quanto deliberato in data: 23 luglio 1990.

Variazione titolarità: in capo alla sola Aros S.r.l. - Legnago (Verona), per l'operazione in corso di rimborso pr. n. 050667, relativamente al residuo debito e con liberazione della originaria intestataria Teknecomp Industrie Riunite S.p.a. - Ivrea (già denominata Aros S.p.a.).

056859 AROS S.P.A. - Cormano (Milano). Ricerca di soluzioni elettroniche originali ed avanzate nei settori dell'alimentazione di emergenza dell'energia elettrica.

Rispetto a quanto deliberato in data: 26 settembre 1995.

Variazione titolarità: in capo alla Aros S.r.l. - Legnago (Verona), in solido con la Teknecomp Industrie Riunite S.p.a. - Ivrea (già denominata Aros S.p.a.) per l'operazione in corso di erogazione pr. n. 056859 e con liberazione della Teknecomp Industrie Riunite S.p.a. - Ivrea (Torino), contestualmente alla stipulazione della dichiarazione d'obbligo finale; acquisendo fidejussione del socio di controllo Riello Elettronica S.p.a. - Legnago.

055287 CONDEA AUGUSTA S.P.A. - Palermo. Nuovi tensioattivi biodegradabili per detergenza domestica ed industriale.

Rispetto a quanto deliberato in date: 8 aprile 1997, 14 aprile 1994.

Variazione durata ricerca di ulteriori due anni (da cinque anni a sette anni 1° gennaio 1992-31 dicembre 1998) solo per la pratica n. 055288/346.

053349 FIAT AVIO S.P.A. - Torino. Vettori di lancio, a tecnologia avanzata, per la messa in orbita di satelliti.

Rispetto a quanto deliberato in data: 18 marzo 1994.

Variazione durata ricerca di un ulteriore anno (da 6 anni e 6 mesi a 7 anni e 6 mesi 1° gennaio 1991-30 giugno 1998) solo per la pratica n. 055674/346.

051895 IMESI INDUSTRIE METALMECCANICHE SICILIANE S.P.A. - Carini (Palermo). Nuovo veicolo per metropolitana leggera.

Rispetto a quanto deliberato in data: 3 giugno 1991.

Variazione titolarità: in capo alla incorporante Breda costruzioni ferroviarie S.p.a. - Pistoia, con la fidejussione del socio di controllo Finmeccanica S.p.a. - Roma e con la liberazione della Aviofer S.p.a. dalla garanzia a suo tempo prestata.

056572 MAGNETI MARELLI S.P.A. - Milano. Apparati elettronici di controllo del sistema motopropulsore.

Rispetto a quanto deliberato in data: 9 maggio 1995.

Variazione inputazione territoriale a fronte di maggiori costi sostenuti in Zona Non Eleggibile di L. MIL. 559,367, solo per la pratica 056573/346.

056228 OTO MILLS S.P.A. - Boretto (Reggio Emilia). Linea di profilatura per tubi flessibili.

Rispetto a quanto deliberato in data: 14 aprile 1994.

Variazione durata ricerca di un ulteriore anno (da 5 anni e 6 mesi a 6 anni e 6 mesi 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1998) solo per la pratica 056229/346).

054619 SIGMA TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A. - Roma.

Inverni della Beffa S.p.a. - (Milano). Mucocinetico di origine vegetale.

Rispetto a quanto deliberato in data: 27 dicembre 1991;

Variazione: suddivisione del finanziamento con la stipulazione di contratti separati in capo alle singole imprese Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. - Roma e Inverni della Beffa S.p.a. - Milano (già denominata Dibifin Pharma S.r.l. per gli importi che, nell'ambito dell'intervento a suo tempo deliberato, risulteranno in relazione ai costi rispettivamente sostenuti e ritenuti ammissibili alla data di conclusione della ricerca, ciascuno assistito dalla garanzia del proprio socio di controllo e con liberazione della IDB Holding S.p.a. dalla garanzia prestata.

Art. 3.

Non vengono ammessi agli interventi del F.S.R.A. i sottoindicati progetti per le motivazioni di seguito indicate:

063384 CAFFARELLO S.P.A. - Modena. Moduli ceramici per pavimenti riscaldanti.

Data domanda finanziamento: 14 aprile 1997 (proc. semplif. PMI). Declinato a seguito delle valutazioni espresse dall'esperto: il progetto non presenta caratteristiche di ricerca applicata e/o di progettazione innovativa.

063260 ICA S.P.A. - Bologna. Nuovo sistema di confezionamento modulare.

Data domanda finanziamento: 21 febbraio 1997. Declinato a seguito delle valutazioni espresse dall'esperto: il progetto non presenta aspetti di ricerca applicata.

063266 ICA S.P.A. - Bologna. Qualificazione dei nuovi prodotti nel sistema azienda.

Data domanda finanziamento: 21 febbraio 1997. Declinato a seguito delle valutazioni espresse dall'esperto: il progetto non è finalizzato alla formazione di personale per la R & S.

063341 PIETRO CARNAGHI S.P.A. - Busto Arsizio (Varese). Specifiche di progettazione di fondazioni.

Data domanda finanziamento: 26 marzo 1997. (proc. semplif. PMI). Declinato a seguito delle valutazioni espresse dall'esperto: le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi non presentano aspetti di progettazione innovativa e/o di ricerca applicata.

063245 PROGRES PROGETTI S.R.L. - Milano. Sistema ambiente.

Data domanda finanziamento: 27 febbraio 1997. (proc. semplif. PMI). Declinato a seguito delle valutazioni espresse dall'esperto: il progetto non risulta finanziabile in quanto non può essere classificato come ricerca.

062287 TELIN SR.L. - Cosenza. Boston: Business organization system through object networking.

Data domanda finanziamento: 24 ottobre 1996. Declinato a seguito delle valutazioni espresse dall'esperto in merito alla carenza di definizione delle modalità per realizzazione del prodotto atteso, non sufficientemente caratterizzato.

062304 VAGNONE & BOERI S.R.L. - Torino. Protettivi del sottoscocca e sistemi bicomponenti a base di resine epossidiche.

Data domanda finanziamento: 17 settembre 1996. Declinato a seguito delle valutazioni espresse dall'esperto: nel progetto non si ravvedono contenuti tali da configurare l'attività come ricerca applicata.

Art. 4.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 5.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 e all'art. 2 disposti ai sensi della legge n. 1089/68 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in lire 65.708.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1997.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1997.

Il Ministro: TOGNON

Registrato alla corte dei conti il 13 febbraio 1998
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 20

98A2532

MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINANZA 25 marzo 1998.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 2436 del 9 maggio 1996. (Ordinanza n. 2768).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;

Vista l'ordinanza n. 2436 del 6 maggio 1996;

Vista la richiesta del presidente della regione siciliana n. 1753 del 17 marzo 1998;

Considerato che è necessario procedere alla velocizzazione e semplificazione delle procedure per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione della Basilica della città di Noto, del patrimonio culturale della Val di Noto nonché di quelli previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. L'art. 5 dell'ordinanza n. 2436 del 9 maggio 1996 è così sostituito:

«1. Per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui alla presente ordinanza e di tutti gli interventi previsti nel programma di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Alla conferenza partecipano anche i componenti della commissione di cui all'art. 3, comma 2, della legge 25 settembre 1996, n. 496.

Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso sul progetto espresso da un organo preposto alla tutela paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico l'amministrazione procedente può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al presidente regionale previa deliberazione della giunta regionale. Il progetto una volta approvato è immediatamente appaltabile da parte dell'amministrazione competente nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 7.

2. Per l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei lavori di cui al comma 1 è autorizzata la deroga all'art. 5 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

3. Il presidente della regione siciliana ove vengano accertati, documentati ritardi o inadempienze da parte dei soggetti attuatori sugli interventi di cui al comma 1 può nominare commissari *ad acta* che provvedono all'attuazione degli interventi».

Art. 2.

1. L'art. 7 dell'ordinanza n. 2436 del 9 maggio 1996 è così sostituito:

«1. I lavori relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza e al programma previsto all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, devono essere appaltati nel termine di novanta giorni dall'approvazione dei progetti e a tal fine i soggetti attuatori sono autorizzati, in deroga alle norme statali e regionali vigenti, a ridurre della metà i tempi previsti dalle procedure di affidamento dei lavori».

Art. 3.

1. Per le finalità di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 2436 del 9 maggio 1996 il prefetto di Siracusa è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Le somme di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, vengono versate a richiesta, in deroga al disposto di cui all'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al prefetto di Siracusa delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A2561

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 23 febbraio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16 comma 1 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11;

Visti il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1993 recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario di operatore dei beni culturali»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996, con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1994/1996, che per l'Università di Parma prevede, tra l'altro l'istituzione del diploma universitario di operatore dei beni culturali;

Rilevata quindi la necessità di accogliere la richiesta dei competenti organi accademici compresa nel citato piano di sviluppo dell'Università per gli anni accademici 1994/1996, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 40 dello statuto vigente di questo Ateneo viene così modificato:

«La facoltà di lettere e filosofia rilascia la laurea in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere, in conservazione dei beni culturali, in scienze dell'educazione, in psicologia, in sociologia ed il diploma universitario in operatore dei beni culturali.».

Dopo l'art. 47 e con conseguente spostamento della numerazione successiva, viene inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 48.

Diploma universitario in operatore di beni culturali

Art. 1 *(Costituzione e durata del corso di diploma).* — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle aree professionali degli archivisti, dei bibliotecari, degli esperti dei beni storico-artistici, archeologici e musicali e degli operatori del restauro dei beni culturali.

Il corso di diploma fornirà agli allievi una formazione integrata teorico-pratica fondata su aree criticamente e metodologicamente orientate in direzione paleografica, diplomatica, storico-artistica, storico-

archeologica, storico-scientifica e informatica-amministrativa, attraverso un'ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di operatore dei beni culturali.

Art. 2 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accessi agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali del Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal Consiglio della struttura didattica competente.

Art. 3 *(Corsi di laurea e di diplomi affini. Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico e indirizzo moderno, e storia; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, archivistico e librario e storico-artistico; al corso di laurea in materie letterarie.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi. Questo non potrà essere superiore al terzo.

Art. 4 *(Articolazione del corso degli studi).* — Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una seconda con otto indirizzi attivabili:

archivistico;

beni librari;

storico-artistico;

beni musicali;

beni archeologici;

informatico;

documentalisti;

storico-scientifico.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di milletrecento ore di cui almeno centocinquanta ore di esercitazioni pratiche di laboratorio e di tirocinio, e di apprendimento delle principali lingue d'uso.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti e istituti, pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi e individuate al successivo art. 5, in cui per ciascuna di esse è previsto il numero minimo di ore di attività didattiche.

L'attività didattica sarà articolata in quindici discipline di durata annuale. Sono, poi, previsti due cicli didattici brevi, le ore di attività pratiche e di laboratorio, e quelle di studio delle lingue.

Art. 5 *(Ordinamento didattico).* — Le quindici discipline annuali e i due cicli brevi, nonché le attività di laboratorio e di tirocinio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree.

I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le discipline indicate come opzionali.

Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

Area 1 - *Diritto e organizzazione:*

storia del diritto italiano;

diritto amministrativo;

diritto pubblico;

economia e organizzazione aziendale;

diritto e legislazione dei beni culturali.

Area 2 - *Storia:*

storia greca;

storia romana;

storia bizantina;

storia medievale;

storia moderna;

storia contemporanea;

storia del Vicino Oriente Antico;

storia dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'Asia orientale.

Area 3 - *Storia dell'arte:*

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte medievale;

storia dell'arte moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia dell'arte musulmana;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'arte dell'Estremo Oriente;

storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;

storia dell'arte tibetana e mongola;

storia dell'arte copta.

Area 4 - *Storia della scienza:*

storia della scienza e della tecnica;

storia del pensiero scientifico;

storia e metodologia della scienza.

Area 5 - *Informatica:*

informatica generale;

telematica;

elaborazione delle immagini.

Area 6 - *Lingue straniere:*

lingua inglese;

lingua francese;

lingua tedesca;

lingua spagnola.

Le altre nove annualità riguarderanno le discipline raggruppate nelle sette aree previste per ciascuno degli otto indirizzi in cui il corso di diploma potrà essere articolato e che di seguito si elencano. Il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse. Nel caso dell'indirizzo informatico per i beni culturali, le discipline da scegliersi non potranno essere inferiori a due. Potrà trattarsi, oltreché di quelle inserite nell'area 2, anche quelle contenute nell'area 5 della formazione di base.

INDIRIZZO ARCHIVISTICO

Area 1 - *Archivistica:*

archivistica generale;

archivistica speciale medievale;

archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 2 - *Diplomatica:*

diplomatica;

diplomatica contemporanea.

Area 3 - *Paleografia:*

paleografia latina;

codicologia;

paleografia greca;

esegesi delle fonti storiche.

Area 4 - *Latino:*

latino medievale;

latino moderno;

lingua latina.

Area 5 - *Scienze bibliotecarie:*

biblioteconomia;

bibliografia;

bibliologia.

Area 6 - *Tecnologie archivistiche:*

tecnologie archivistiche;

informatica applicata agli archivi;

procedure di formazione e organizzazione degli archivi.

Area 7 - *Restauro:*

teoria del restauro;

restauro del libro a stampa e del manoscritto;

storia e tecniche del restauro.

INDIRIZZO BENI LIBRARI

Area 1 - *Scienze bibliotecarie:*

biblioteconomia;

bibliografia;

bibliologia.

Area 2 - *Archivistica:*

archivistica generale;

archivistica speciale medievale;

archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 3 - *Diplomatica:*

diplomatica;

diplomatica contemporanea.

Area 4 - *Latino e greco:*

latino medievale;

latino moderno;

lingua moderna;

lingua greca.

Area 5 - *Tecnologia e tecniche della documentazione:*

tecnica dei cataloghi e classificazione;

teoria e tecnica della documentazione;

documentazione automatica;

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;

sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 6 - *Storia del libro:*

storia della stampa e dell'editoria;

storia del libro;

storia delle biblioteche;

codicologia.

Area 7 - *Restauro:*

teoria del restauro;

restauro del libro a stampa e del manoscritto;

storia e tecniche del restauro.

INDIRIZZO PER DOCUMENTALISTI

Area 1 - *Scienze bibliotecarie:*

biblioteconomia;

bibliografia;

bibliologia.

Area 2 - *Informatica:*

informatica applicata;

basi di dati e sistemi informativi;

sistemi di elaborazione;

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche.

Area 3 - *Letteratura:*

letteratura italiana;

letteratura italiana moderna e contemporanea.

Area 4 - *Teoria e tecnica della documentazione:*

tecnica dei cataloghi e della classificazione;

teoria e tecnica della documentazione;

documentazione automatica;

sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 5 - *Statistica ed economia:*

elementi di statistica;

economia politica;

scienza dell'amministrazione;

economia dell'arte e della cultura.

Area 6 - *Tecnologia della documentazione:*

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;

sistemi informativi documentati e bibliografici.

Area 7 - *Restauro:*

teoria del restauro;

restauro del libro a stampa del manoscritto;

storia e tecniche del restauro;

restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

INDIRIZZO STORICO-ARTISTICO

Area 1 - *Storia dell'arte:*

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte medievale;

storia dell'arte moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia dell'arte musulmana;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia Centrale;

storia dell'arte dell'Estremo Oriente;

storia dell'arte dell'Asia Sud-orientale;

storia dell'arte tibetana e mongola;

storia dell'arte copta.

Area 2 - *Arti applicate:*

storia della miniatura;

storia del disegno, dell'incisione e della grafica;

archeologia industriale;

storia delle arti applicate e dell'oreficeria.

Area 3 - *Teoria e tecnica delle arti:*

museografia e museotecnica;

storia delle tecniche artistiche;

teoria e storia della cartografia;

storia delle arti grafiche;

storia e tecnica della fotografia e degli audiovisivi;

teoria e tecnica della cinematografia;

storia delle tecniche del cinema;

museologia e storia del collezionismo;

metodologia della storia dell'arte.

Area 4 - *Teoria e tecniche del restauro:*

teoria del restauro;

storia e tecniche del restauro delle opere d'arte;

chimica del restauro;

restauro dei materiali di documentazione audiovisiva;

teoria e tecniche del restauro dei manufatti.

Area 5 - *Disegno e rilievo:*

disegno e rilievo;

elementi di topografia e fotogrammetria.

Area 6 - *Discipline artistiche:*

psicologia dell'arte;

semiologia delle arti;

sociologia dell'arte.

Area 7 - *Estetica:*

estetica;

storia e critica del cinema;

storia della critica d'arte;

fenomenologia degli stili;

semiotica del cinema;

semiotica.

INDIRIZZO BENI MUSICALI

Area 1 - *Storia:*

storia della musica;

storia della musica dell'età classica;

storia della musica medievale e rinascimentale;

storia della musica dell'età moderna;

storia della musica contemporanea;

storia della musica popolare.

Area 2 - *Tecniche della musica:*

elementi di elettroacustica;

organologia;

elementi di armonia e contrappunto.

Area 3 - *Semiologia:*

storia delle notazioni musicali;

paleografia musicale;

paleografia musicale bizantina;

semiologia musicale;

teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo;

teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento.

Area 5 - *Documentazione, conservazione e restauro:*

bibliologia e storia della tradizione manoscritta;

metodologia e tecniche del restauro dei beni musicali;

museotecnica e museografia musicale;

documentazione musicale.

Area 6 - *Teoria musicale:*

teoria musicale;

storia della teoria musicale classica;

storia della teoria musicale medievale e rinascimentale.

Area 7 - *Discipline ausiliarie:*

estetica musicale;

drammaturgia musicale;

metodologia della critica musicale;

etnomusicologia.

INDIRIZZO BENI ARCHEOLOGICI

Area 1 - *Storia dell'arte antica:*

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte dell'Estremo Oriente;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia Centrale.

Area 2 - *Archeologia:*

archeologia greca e romana;

archeologia della Magna Grecia;

archeologia fenicio-punica;

archeologia tardo-antica;

archeologia cristiana;

archeologia medievale;

egittologia;

archeologia del Vicino e Medio Oriente;

archeologia e storia dell'arte dell'India;

archeologia e storia dell'arte iranica;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia Centrale;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia Sud-orientale;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia Orientale.

Area 3 - *Preistoria, e protostoria:*

ecologia preistorica;

civiltà preclassiche;

paletnologia;

protostoria europea;

paleontologia umana e animale;

etruscologia;

civiltà dell'Italia preromana.

Area 4 - *Etnoantropologia:*

etnologia;

antropologia culturale;

geografia storica;

antropologia storica del mondo antico.

Area 5 - *Tecniche del rilevamento e della documentazione:*

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

telerilevamento e rilevazione di immagini;

elementi di topografia e fotogrammetria;

topografia antica.

Area 6 - *Archeometria:*

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

archeometria;

geoarcheologia;

bioarcheologia;

elementi di ecologia.

Area 7 - *Restauro:*

teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici;

storia e tecniche del restauro;

museografia e museotecnica;

museologia e storia del collezionismo;

chimica del restauro.

INDIRIZZO INFORMATICO

Area 1 - *Diritto:*

elementi di diritto per archivisti;

diritto e legislazione dell'informatica;

diritto d'autore.

Area 2 - *Informatica:*

informatica applicata;

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;

basi di dati e sistemi informativi;

sistemi di elaborazione.

Area 3 - *Tecnica della documentazione:*

tecnica dei cataloghi e classificazione;

teoria e tecnica della documentazione;

teoria e tecniche della documentazione audiovisiva;

tecniche di documentazione automatica.

Area 4 - *Archivistica o bibliografia:*

archivistica generale;

archivistica speciale;

bibliografia;

biblioteconomia.

Area 5 - *Restauro:*

teoria del restauro;

restauro del libro a stampa e del manoscritto;

storia e tecniche del restauro.

Area 6 - *Storia della scienza:*

storia della scienza e della tecnica;

storia delle innovazioni tecnologiche.

Area 7 - *Museografia e museotecnica:*

museografia;

museologia e storia del collezionismo;

museotecnica;

catalogazioni;

teoria e storia dei sistemi di classificazione;

conservazione di beni culturali-scientifici.

INDRIZZO STORICO-SCIENTIFICO

Area 1 - *Museografia e museotecnica:*

museografia;

museotecnica;

catalogazioni;

teoria e storia dei sistemi di classificazione;

conservazione di beni culturali-scientifici;

conservazione e gestione delle medioteche.

Area 2 - *Storia della scienza e della tecnica:*

storia della scienza e della tecnica;

storia della chimica;

storia della fisica;

storia della medicina;

acheologia industriale.

Area 3 - *Storia della strumentazione scientifica:*

storia degli strumenti scientifici;

storia della didattica delle scienze;

museologia e storia del collezionismo scientifico.

Area 4 - *Teoria e tecniche del restauro:*

teoria del restauro;

storia e tecniche del restauro;

restauro dei beni culturali scientifici;

restauri dei reperti naturalistici;

restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

Area 5 - *Analisi dei materiali:*

analisi chimica;

analisi diffrattometrica e strutturale;

analisi chimica strumentale;

analisi della corrosione e protezione dei materiali.

Area 6 - *Natura dei materiali:*

petrografia dei beni culturali;

metallografia dei beni culturali;

materiali cellulosici, tessuti e legno;

materiali ceramici, vetrosi, leganti.

Area 7 - *Archeometria:*

archeometria metodologica;

geoarcheometria;

petroarcheometria;

bioarcheometria;

ecologia preistorica.

È previsto un ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo.

Il numero minimo di ore di attività didattica è fissato in settanta ore per ciascuna disciplina.

I due cicli didattici brevi riguarderanno, per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali dalla facoltà presso le quali il corso di diploma è istituito.

Il numero minimo di ore di attività didattiche per i cicli brevi è fissato in trenta ore per ciascuna disciplina.

Art. 6 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente.

Art. 7 *(Regolamento dei corsi di diploma)* — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità di quello didattico, l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 23 febbraio 1998

Il pro rettore: SCARAVELLI

98A2533

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1997), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1998), recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Reppubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Istituzione del Registro internazionale

1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato «Registro internazionale», nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7;

b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 143 del codice della navigazione;

e) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.

4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7.

Riferimenti normativi:

— L'art. 143, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice della navigazione così dispone:

«Art. 143 *(Nazionalità dei proprietari di navi italiane).* — Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione delle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi appartengono, per una quota superiore a dodici carati:

a) a cittadini italiani;

b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private».

— L'art. 145, comma 2, del codice della navigazione così recita:

«Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo».

— Il testo vigente dell'art. 224 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 224 *(Riserva del cabotaggio e del servizio marittimo).* — Il cabotaggio trai porti della Repubblica, nonché il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge sono riservati alle navi nazionali, salvo che sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali».

Art. 2.

Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro

1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'articolo 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore *comparativamente più rappresentative*, relativo a ciascuna nave da iscrivere o già iscritta nel Registro internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della nave, può derogarsi a quanto disposto dall'articolo 318 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7.

In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:

a) *le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione, alla data del 1° gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tali navi imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;*

b) *le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto, provenienti da registri esteri e già locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;*

c) *le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonché le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno armate con i criteri di cui alla lettera* b). *Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al presente comma;*

d) *le navi di cui alle lettere* b) *e* c) *potranno inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria, con personale italiano assunto con contratto di formazione e lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e, in mancanza di questo con personale non avente i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione.».*

2. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali ai sensi dell'accordo di cui al comma 1, può derogarsi all'articolo 318 del codice della navigazione; *l'autorità marittima nega, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore,* le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformità alla annotazione stessa.

3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato contraente previsti dalla convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, o da tali amministrazioni riconosciuti o autorizzati.

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 318 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 318 *(Nazionalità dei componenti dell'equipaggio).* — L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di particolari necessità, può autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio».

— Il testo vigente dell'art. 146 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 146 *(Iscrizione delle navi e dei galleggianti).* — Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti».

— Il testo vigente dell'art. 148 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 148 *(Iscrizione di navi e galleggianti destinati alla navigazione in acque straniere).* — Le navi e i galleggianti armati all'estero e destinati permanentemente alla navigazione in acque straniere sono iscritti nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorità consolare».

— Il D.L. 13 luglio 1995, n. 287 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1995, n. 167 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 1995, n. 193, reca: «Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali».

— Gli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1989, n. 143, recante: «Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale», così recitano:

«Art. 28. — 1. All'art. 156 del codice della navigazione dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

"Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, con sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'art. 149. L'ufficio di iscrizione provvede all'annotazione dell'autorizzazione nel registro di iscrizione della nave e sull'atto di nazionalità".

2. La lettera *d)* del primo comma dell'art. 163 del codice della navigazione è sostituita dalla seguente:

"*d)* è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo".

3. L'art. 145 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 145 *(Navi iscritte in registri stranieri) — 1.* Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino già iscritte in registro straniero.

2. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.

3. Per l'istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute nel rispetto della riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile"».

«Art. 29. — 1. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 28 sono applicabili alle navi per le quali viene chiesta l'autorizzazione a dismettere temporaneamente la bandiera da parte del Ministro della marina marcantile. Sulla richiesta viene sentito il parere di una commissione paritetica composta da tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da tre membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da un dirigente del Ministero della marina mercantile che la presiede.

2. Il rialscio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero della marina mercantile che il contratto di locazione a scafo nudo a straniero preveda l'obbligo a carico del locatario straniero, di applicare al personale marittimo imbarcato le condizioni economiche e normative di cui al comma 3.

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stipulano appositi contratti collettivi nazionali con i quali sono stabilite le condizioni economiche e normative che il locatario dovrà applicare. I trattamenti previdenziali dei marittimi italiani sono quelli previsti dalle norme nazionali, mentre per quanto attiene alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie possono essere stipulate assicurazioni che garantiscano trattamenti equivalenti a quelli derivanti dalle norme italiane presso enti assicurativi pubblici o privati italiani o stranieri. I trattamenti previdenziali per i marittimi stranieri sono quelli della nazionalità del marittimo. I trattamenti assistenziali sono garantiti, su basi concordate tre le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite, apposite assicurazioni da stipularsi con istituti pubblici o privati nazionali o stranieri.

4. L'ingaggio del marittimo sul territorio italiano avviene tramite una stabile rappresentanza in Italia del locatario o a mezzo di raccomandatario marittimo. L'autorità marittima competente o quella consolare italiana qualora l'ingaggio avvenga all'estero, accerterà, che le singole convenzioni di imbarco stipulate con i marittimi interessati siano conformi alle condizioni previste dai contratti collettivi di cui al comma 3. In caso di difformità l'Autorità marittima o consolare informa l'Amministrazione marittima italiana. Nel caso in cui il locatario non si uniformi agli obblighi di cui al comma 3 l'Amministrazione italiana provvede a revocare l'autorizzazione. I crediti di lavoro e previdenziali dervanti dal contratto di arruolamento dei componenti dell'equipaggio sono garantiti con privilegio speciale sulla nave e sulle sue pertinenze. L'osservanza delle disposizioni di cui sopra esonera dall'applicazione delle norme di cui all'art. 4 della legge 4 aprile 1977, n. 135».

— Il D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1984, n. 299, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1984, n. 351 reca: «Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali».

— La legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1985, n. 295, reca: «Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione».

Art. 3.

Legge regolatrice del contratto di arruolamento Contrattazione collettiva

1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi *dei singoli Stati membri.*

2. *Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, è regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo.*

3. Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi di cui al comma 1 stabiliscono le condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, nel rispetto dei limiti internazionalmente stabiliti.

Art. 4.

Trattamento fiscale

1. Ai soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito di cui al comma 2 è attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrispo-

ste al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

2. *A partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto.*

2-bis. *Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.*

Riferimenti normativi:

— Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, reca: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi».

Art. 5.

Normativa di riferimento

1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, le navi iscritte nel registro internazionale sono assoggettate alle disposizioni generali, ai regolamenti, alla normativa comunitaria ed alle disposizioni delle convenzioni internazionali applicabili alle unità iscritte nelle matricole nazionali o che fruiscono del regime di locazione a scafo nudo di cui al comma 2. Il modello del Registro e dei documenti di abilitazione delle navi in esso immatricolate sono approvati con *decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2. Ai fini dell'articolo 6 del codice della navigazione, le navi per le quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 145, comma 2, del medesimo codice restano soggette alla legge dello Stato responsabile del registro sottostante.

3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi *passeggeri* iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale.

Riferimenti normativi:

— L'art. 6 del codice della navigazione così recita:

«Art. 6 *(Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili).* — La proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili, nonché le forme di pubblicità degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile».

— Il testo dell'art. 145, comma 2, del codice della navigazione è riportato in nota all'art. 1.

— Gli articoli da 718 a 722 del codice penale così recitano:

«Art. 718 *(Esercizio di giuochi d'azzardo).* — Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire quattrocentomila.

Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta».

«Art. 719 *(Circostanze aggravanti).* — La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:

1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto».

«Art. 720 *(Partecipazione a giuochi d'azzardo).* — Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

La pena è aumentata:

1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti».

«Art. 721 *(Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco).* — Agli effetti delle disposizioni precedenti:

sono giuochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;

sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato».

«Art. 722 *(Pena accessoria e misura di sicurezza).* — La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati».

— L'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146, così recita:

«Art. 110. — In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal Questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.

Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, eslcuse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere:

a) nella ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci volte;

b) in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;

c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro.

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilità o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.

Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.

I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro.

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Art. 6.

Sgravi contributivi

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione.

2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dell'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.

Riferimenti normativi:

— L'art. 119 del codice della navigazione così recita:

«Art. 119 *(Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri).* — Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'età non deve superare i quarantacinque anni.

I minori di anni quindici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; può altresì consentire l'immatricolazione di persone di età superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali competenti, può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni, sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.

A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore».

— L'art. 1, comma 1, del D.L. 22 gennaio 1990, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 1990, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 1990, n. 70 così recita:

«1. La legge 17 febbraio 1981, n. 26, è abrogata. Con effetto dal 1° febbraio 1990 il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è posto in liquidazione. Alle operazioni di liquidazione, nonché agli adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 3, provvede il commissario liquidatore di cui all'art. 4».

— L'art. 1, comma 20, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1996, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1996, n. 300 così recita:

«20. Il commissario liquidatore, provvede altresì, all'intervento, valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'art. 23, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Detto beneficio è previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343».

— L'art. 1, comma 4, del D.L. n. 287/1995 così recita:

«4. I benefici di cui al comma 3 sono previsti per le imprese armatrici aventi requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione in relazione all'esercizio di navi battenti la bandiera nazionale, con esclusione delle unità da diporto e da pesca, di quelle di proprietà dello Stato o di enti pubblici, nonché, limitatamente al contributo di cui al comma 3, lettera *a)*, delle unità mercantili in servizio di cabotaggio per il quale sia operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, ovvero in regime di convenzione con lo Stato e, limitatamente ai contributi di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, delle unità adibite ai servizi portuali. Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge e, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383».

— L'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1990, n. 296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 1990, n. 246, convertito, dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1990, n. 295, così recita:

«Art. 1. — 1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad accrescere la competitività delle imprese armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle regole sulla concorrenza vigenti nell'ambito della stessa CEE, saranno così liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra unità contemplata dalla legge stessa:

a) nel caso di cui al comma 1 dell'art. 11, entro il differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della bandiera e riguardanti in particolare il trattamento dei marittimi e il regime fiscale delle imprese, rispetto ai costi di esercizio di unità equivalente di proprietà non italiana battente bandiera di convenienza, determinato dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua;

b) nel caso delle forniture di cui all'art. 12, comma 1, entro il valore di due mute di contenitori;

c) nel caso dell'art. 12, comma 2, entro l'importo delle spese ed oneri per primo armamento effettivamente sostenuti e documentati.

2. I benefici di cui al comma 1, anche se complessivamente considerati, non potranno comunque superare l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per unità. Tale importo sarà ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data della consegna dell'unità. La liquidazione del contributo corrispondente ai predetti benefici sarà disposta, dopo l'entrata in esercizio dell'unità, con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma 2 possono essere concesse solo per casi specifici, previa autorizzazione della Commissione CEE.

4. La vendita all'estero o la perdita dell'unità entro il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venir meno i presupposti di esso, comporterà la sospensione del pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la parte residua, fermo restando il disposto di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.».

Art. 6-*bis*.

Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca

1. *Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.*

2. *Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.*

Art. 7.

Modifiche al codice della navigazione

1. L'articolo 143 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 143 *(Requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane)*. — *1.* Rispondono ai requisiti di nazionalità per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146:

a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;

b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.».

1-*bis*. *Il primo e il secondo comma dell'articolo 123 del codice della navigazione sono sostituiti dal seguente:*

«Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione».

1-*ter*. *L'articolo 144 e l'articolo 148 del codice della navigazione sono abrogati.*

1-*quater*. *Il primo comma dell'articolo 152 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:*

«Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità straniera che le procedure di cancellazione della nave dai registri sono in corso, che i documenti di bordo sono stati ritirati e che nulla osta all'immediato esercizio della nave sotto bandiera italiana. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto».

1-*quinquies. L'articolo 156 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:*

«Art. 156 (Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione). — *1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantendendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave.*

2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.

4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalità di presentazione della fideiussione.

6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) *del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative.*

9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.

10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unità».

1-*sexies. L'articolo 157 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:*

«Art. 157 (Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro). — *1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.*

2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese

dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.

4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave».

1-*septies. L'articolo 159 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:*

«Art. 159 (Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati). — *1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera* a), *superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma».*

1-*octies. L'articolo 1184 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:*

«Art. 1184 (Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile). — *1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 758 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire 100 milioni a lire 400 milioni.*

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 759».

1-*nonies. Al secondo comma dell'articolo 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aggiunte le parole: «e che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale». I commi terzo, sesto ed ottavo del citato articolo 18 sono abrogati.*

2. *L'articolo 224 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:*

«Art. 224 (Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo). — *1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge».

3. L'articolo 318 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 318 *(Nazionalità dei componenti dell'equipaggio). — 1.* L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di particolari necessità, può autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio.

3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, in caso di particolari necessità, che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della metà dell'intero equipaggio.».

3-*bis. Al fine di ridare competitività ai porti italiani nell'attività di bunkeraggio, la lettera* d) *del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 28 gennaio 1994, n. 256, è sostituita dalla seguente:*

«d) *per i prodotti destinati a provviste di bordo estratti dai depositi di cui all'articolo 264 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dai depositi fiscali di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le navi in transito sono esonerate dalla presentazione del manifesto di carico e di partenza previsti dagli articoli 107 e 120 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».*

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 143 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 143 *(Nazionalità dei proprietari di navi italiane).* — Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:

a) a cittadini italiani;

b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;

c) a società relativamente alle quali sia riscontrata dall'amministrazione della marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costruite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di procura institoria.

Agli effetti della lettera *c)* del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e, nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonché la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di società costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani.

Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del trattato istitutivo della Comunità economica europea».

— Il testo dell'art. 146 del codice della navigazione è riportato in nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 123, primo e secondo comma, del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 123 *(Titoli professionali del personale marittimo)*. — Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:

a) capitano superiore di lungo corso;

b) capitano di lungo corso;

c) aspirante capitano di lungo corso;

d) allievo capitano di lungo corso;

e) padrone marittimo;

f) marinaio autorizzato;

g) capo barca;

h) conduttore.

Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:

a) capitano superiore di macchina;

b) capitano di macchina;

c) aspirante capitano di macchina;

d) allievo capitano di macchina;

e) meccanico navale;

f) fuochista autorizzato;

g) motorista abilitato;

h) marinaio motorista.

· Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:

a) medico di borso;

b) marconista.

I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento, e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali».

— Il testo dell'art. 144 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 144 *(Stranieri e società equiparati)*. — Per motivi di interesse nazionale il Ministro dei trasporti e della navigazione può, con decreto emanato di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, equiparare ai cittadini e alle società di cui al precedente articolo, stranieri domiciliati o residenti nella Repubblica da oltre cinque anni e società costituite nella Repubblica, che non abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente, nonché società costituite all'estero, le quali abbiano nella Repubblica la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa».

— Il testo dell'art. 148 del codice della navigazione è riportato in nota all'art. 2.

— Il testo vigente dell'art. 152 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 152 *(Rilascio del passavanti provvisorio)*. — Il passavanti provvisorio è rilasciato, in caso di urgenza, alle navi di nuova costruzione che siano immatricolate nella Repubblica o all'estero e, anche prima della immatricolazione, alle navi provenienti da bandiera estera, che rispondano ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole. Il passavanti è rilasciato inoltre alle navi il cui atto di nazionalità si andato smarrito o distrutto.

Il passavanti è rilasciato nella Repubblica dagli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e all'estero dagli uffici consolari.

Le autorità predette fissano la durata della validità del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell'atto di nazionalità. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno».

— Il testo vigente dell'art. 156 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 156 *(Autorizzazione alla dismissione della bandiera in caso di alienazione)*. — Il proprietario che intende alienare la nave a straniero deve farne dichiarazione all'ufficio d'iscrizione della nave, se la nave si trova nella Repubblica o all'autorità consolare, se la nave si trova all'estero.

L'autorità che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunzi legali, invitando gli interessati a far valere, entro sessanta giorni, i loro diritti, e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione.

L'autorizzazione è data a giudizio discrezionale del Ministro dei trasporti e della navigazione. Tuttavia, se entro il termine di cui al comma precedente sono promosse opposizioni, o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave l'autorizzazione può essere data al proprietario solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze, disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro può concedere l'autorizzazione a dismettere la bandiera anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente alla assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fidejussione di cui al precedente comma.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, con sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'art. 149. L'ufficio di iscrizione provvede all'annotazione dell'autorizzazione nel registro di iscrizione della nave e sull'atto di nazionalità.

L'autorità che consegna il documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo».

— Il testo dell'art. 552 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 552 *(Privilegi sulla nave e sul nolo)*. — Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio:

1) le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione, i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di pilotaggio, le spese di custodia e di conservazione della nave dopo l'entrata nell'ultimo porto;

2) i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio;

3) i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione dei trasporti e della navigazione ovvero dall'autorità consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell'equipaggio, i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e per il personale della navigazione interna;

4) le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni;

5) le indennità per urto o per altri sinistri della navigazione, e quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili; le indennità per morte o per lesione ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdite o avarie del carico o del bagaglio;

6) i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali dal comandante, anche quando sia armatore della nave, per le esigenze della conservazione della nave ovvero per la continuazione del viaggio».

— L'art. 145 del codice della navigazione così recita:

«Art. 145 *(Navi iscritte in registri stranieri).* — Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino già iscritte in un registro straniero.

Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.

Per l'istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione».

— L'art. 163, comma 1, lettera *d)*, del codice della navigazione così recita:

«Art. 163 *(Cancellazione della nave dal registro d'iscrizione).* — La nave è cancellata dal registro iscrizione quando:

a)-c) (Omissis);

d) è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo».

— Il testo dell'art. 29 della legge n. 234/1989 è riportato in nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 556 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 556 *(Graduazione dei privilegi).* — I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati nell'ordine in cui sono collocati nell'art. 552.

I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell'art. 552 concorrono fra loro, in caso di insufficienza del prezzo, in proporzione del loro ammontare.

Tuttavia, nel caso indicato dal comma precedente, le indennità per danni alle persone, previste nel numero 5 di detto articolo, hanno preferenza sulle indennità per danni alle cose, nello stesso numero previste.

I crediti indicati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delle rispettive categorie, sono graduati con preferenza nell'ordine inverso delle date in cui sono sorti.

I crediti dipendenti dal medesinio avvenimento si reputano sorti contemporaneamenre».

— L'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n 413, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 1984, n. 212, così recita:

«Art. 15 *(Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione).* — Non può essere accordata dalle autorità marittime l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 del codice della navigazione, se non previo accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all'art. 552 del predetto codice, o dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalità determinate dall'Istituto».

— Il testo dell'art. 149 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 149 *(Abilitazione delle navi alla navigazione).* — Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalità e dalla licenza.

A tale effetto l'atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio e la licenza da una licenza provvisoria».

— Il testo vigente dell'art. 157 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 157 *(Autorizzazione alla dismissione della bandiera nei casi di successione, di aggiudicazione o di perdita di nazionalità del proprietario).* — Quando una nave nazionale pervenga ad uno straniero per successione a causa di morte, l'erede o il legatario, entro sessanta giorni dall'accettazione dell'eredità, o dall'acquisto del legato, deve farne denuncia all'ufficio d'iscrizione della nave o, all'estero, all'autorità consolare.

L'autorità che riceve la denuncia o che, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza di uno dei fatti indicati nel primo comma, procede all'affissione negli uffici di porto e alla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti, e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede a norma del terzo comma dell'articolo precedente.

Se l'autorizzazione è negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave. Se l'autorizzazione è data, l'autorità che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo.

Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione della nave a straniero, e nel caso che il proprietario della nave perda la cittadinanza italiana. Il termine per la denuncia decorre rispettivamente dal giorno dell'aggiudicazione e dal giorno della perdita della cittadinanza italiana».

— Il testo vigente dell'art. 159 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 159 *(Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati).* — Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone, enti o società, che non si trovano nelle condizioni previste nell'art. 143, venga a superare i diciotto carati, l'ufficio d'iscrizione della nave procede all'affissione negli uffici del porto e alla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali di un avviso con il quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede a norma del terzo comma dell'art. 157.

Se l'autorizzazione è data, l'autorità che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo. Se l'autorizzazione è negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati, o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'art. 158, terzo comma».

— Il testo dell'art. 143, comma 1, lettera *a)*, del codice della navigazione è riportato in nota all'art 1.

— Il testo dell'art. 158, comma 3, del codice della navigazione è il seguente;

«Art. 158 *(Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati).* — Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio d'icrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza».

— Il testo vigente dell'art. 1184 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 1184 *(Inosservanze relative alla dismissione della bandiera della nave e alla nazionalità dell'aeromobile).* — Chiunque aliena la nave o l'aeromobile senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 156, 758 è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque omette le denunce prescritte negli articoli 157, 759».

— L'art. 758 del codice della navigazione così recita:

«Art. 758 *(Perdita dei requisiti di nazionalità).* — Il proprietario di un aeromobile iscritto nei registri nazionali deve entro otto giorni denunciare al Ministro per i trasporti o, se trattasi di aliante libratore, all'Aero club d'Italia, l'avvenuta iscrizione in un registro straniero, nonché ogni altro fatto che importi la perdita dei requisiti di nazionalità.

L'autorità che ha ricevuto la denuncia o che ha comunque avuto conoscenza di uno dei fatti indicati nel primo comma, procede alla pubblicazione, mediante affissione negli uffici della direzione dell'aeroporto di abituale ricovero dell'aeromobile e inserzione nel foglio degli annunzi legali, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

Quando nel detto termine non siano proposte opposizioni, l'autorità, se sull'aeromobile non risultano iscritti diritti reali o di garanzia, esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione.

In caso di opposizione, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, la cancellazione può essere effettuata solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze, disposte dall'autorità aeronautica per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori. In caso contrario l'autorità aeronautica promuove la vendita giudiziale dell'aeromobile.

In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro può concedere l'autorizzazione per la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria, a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi tecnici dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023 nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navgazione sono stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fidejussione di cui al precedente comma».

— L'art. 759 del codice della navigazione così recita:

«Art. 759 *(Perdita dei requisiti di nazionalità nei casi di successione e di aggiudicazione).* — Quando l'aeromobile nazionale pervenga ad uno straniero per successione a causa di morte, l'erede o il legatario, entro otto giorni dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, deve farne denuncia all'autorità indicata nell'articolo precedente. L'autorità procede a norma del secondo, terzo e quarto comma di detto articolo.

Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione dell'aeromobile a straniero. Il termine per la denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione».

— Il testo vigente dell'art. 18, commi 2, 3, 6 e 8 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione», così recita:

«2. Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune».

«3. In caso di opposizione o di presentazione di reclami la decisione spetta al Ministro dei trasporti e della navigazione».

«6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare l'esame delle domande presentate anche oltre detto termine per imprescindibili esigenze di interesse pubblico».

«8. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni altro caso di presentazione di domande concorrenti».

— Il testo vigente dell'art. 224 del codice della navigazione è riportato in nota all'art. 1.

— Il regolamento (CEE) n. 3577/92 del 7 dicembre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 364 del 12 dicembre 1992 concerne l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri (cabotaggio marittimo).

— Il testo dell'art. 318 del codice della navigazione è riportato in nota all'art. 2.

— Il testo vigente dell'art. 3, comma 3, lettera *d)* del D.M. 28 gennaio 1994, n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1994, n. 98, è il seguente:

«3. Il riscontro non viene eseguito:

a)-c) (Omissis);

d) per i prodotti petroliferi estratti dai depositi di cui all'art. 264 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e destinati a provviste di bordo».

— L'art. 264 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante: «Approvazione e del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 1973, n. 80, così recita:

«Art. 264 *(Depositi speciali per provviste di bordo nei porti e negli aeroporti).* — Il capo del compartimento doganale competente può autorizzare le imprese esercenti servizi di trasporto marittimo ed aereo, i provveditori di bordo, comprese le aziende petrolifere, gli enti militari, le amministrazioni e gli enti portuali ed aeroportuali e loro concessionari ad istituire depositi speciali per la custodia delle provviste di bordo estere e nazionali, vincolate all'imbarco sulle navi e sugli aeromobili nei confronti dei quali siano applicabili le disposizioni del primo comma degli articoli 254 e 258.

Agli effetti doganali, le provviste introdotte nei depositi speciali si considerano uscite dal territorio doganale in transito o riesportazione se estere ed in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzate.

Nei depositi speciali è consentito procedere allo scondizionamento dei colli, alla preparazione di pasti confezionati a miscelazioni e ad ogni altra manipolazione richiesta dalle esigenze di bordo.

Per la gestione dei depositi speciali e per l'imbarco dei generi da essi estratti su navi ed aeromobili si osservano le disposizioni all'uopo stabilite dal Ministero delle finanze, nonché le altre misure che siano disposte dagli organi doganali ai fini della sicurezza fiscale».

— L'art. 5 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1995, n. 279, così recita:

«Art. 5 *(Regime del deposito fiscale).* — 1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.

2. Il regime del deposito fiscale e autorizzato dall'amministrazione finanziaria. L'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza secondo le disposizioni di cui all'art. 63. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.

3. Il depositario è obbligato:

a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste sca-

denze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca;

b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.

5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio».

— Gli articoli 107 e 120 del D.P.R. n. 43/1973 così recitano:

«Art. 107 *(Presentazione del manifesto del carico).* — Il capitano della nave che approda in qualunque porto o rada dello Stato deve presentare alla dogana il manifesto del carico, qualunque sia la causa per la quale l'approdo è stato effettuato, e qualunque sia la durata della permanenza della nave nel luogo di arrivo.

Se la nave proviene da altro porto dello Stato, il capitano, in luogo del manifesto del carico, deve presentare il manifesto di partenza prescritto nell'art. 120.

La dogana ha facoltà di richiedere al capitano tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta è obbligatoria quando sono rilevate differenze fra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico».

«Art. 120 *(Manifesto di partenza rilasciato dalle dogane nazionali).* — Il capitano della nave, prima di partire dal porto deve presentare alla dogana, per la vidimazione il manifesto di partenza ed una copia di esso. Detto manifesto deve essere compilato sul modello stabilito dal Ministero delle finanze.

Nel manifesto di partenza devono essere inscritte tutte le merci che costituiscono il carico, tenendo distinte quelle estere da quelle nazionali. Dovranno, inoltre, essere tenute distinte le merci rimaste a bordo da quelle imbarcate o ricevute di trasbordo.

Ogni partita di merce deve trovare riscontro nei rispettivi documenti doganali, dei quali va fatta menzione nel manifesto. Fanno eccezione a questo obbligo le merci estere rimaste a bordo, purché originariamente destinate ad altro porto dello Stato o all'estero, per le quali basta l'iscrizione a manifesto».

Art. 8.

Interventi urgenti a favore del settore portuale

1. Per consentire la compiuta attuazione della riforma dell'ordinamento portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e per realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative dei porti di Genova, Trieste, Venezia e Napoli, le rispettive autorità portuali individuano, attraverso ricorso alla contrattazione con le parti sociali e la collaborazione delle locali agenzie per l'impiego, entro il 31 gennaio 1998, iniziative per favorire il reinserimento dei dipendenti in esubero di dette autorità portuali nel mercato del lavoro. Le iniziative per il reinserimento riguardano l'impiego nelle aziende operanti nel settore privato, avvalendosi anche di forme di incentivazione da definire attraverso la contrattazione tra i predetti soggetti, la promozione di forme di autoimprenditorialità e l'attivazione di nuove iniziative produttive, anche nell'ambito della programmazione negoziata e con la collaborazione degli enti locali. Nel caso in cui i soggetti di cui sopra verifichino l'impossibilità di realizzare il pieno reinserimento delle unità lavorative in esubero attraverso le suddette iniziative, è concesso il ricorso al pensionamento anticipato per complessive 500 unità di dipendenti delle sopracitate autorità portuali. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 1998, a ripartire le unità tra le predette autorità portuali ed altresì ad individuare termini, criteri e modalità attuative del pensionamento anticipato.

2. Qualora si realizzi la riduzione delle unità da porre in pensionamento anticipato, il Ministro dei trasporti e della navigazione riconosce a ciascuna autorità portuale, interessata alla riduzione, un contributo pari al costo unitario a carico dello Stato assunto a riferimento per il pensionamento anticipato di cui al comma 1.

3. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico/operativa, deliberato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera *i)*, della legge n. 84 del 1994, e che abbiano maturato i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, entro il 31 dicembre 1996, nonché il personale di fiducia iscritto nell'elenco tenuto dall'organizzazione portuale di Genova, in base all'accordo in data 5 aprile 1976 sottoscritto presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Genova, in possesso dei requisiti suindicati.

4. Per il pensionamento dei dipendenti di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e degli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai dipendenti posti in pensionamento anticipato è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'acc

glimento della domanda comporta a corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto *all'INPDAP* tiene conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto. Gli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine rapporto sono a carico della gestione delle autorità di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994.

5. Le autorità portuali, ai fini della riduzione degli esuberi, si avvalgono, altresì, delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, anche per il personale cui si applicano le norme previste dall'articolo 13 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.

6. Per «successive variazioni» di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, si intendono gli atti deliberati dal Consorzio autonomo del porto di Genova sino al 31 dicembre 1994 ed approvati dal Ministero della marina mercantile e, dalla sua costituzione, dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. Per gli interventi finalizzati al superamento degli esuberi strutturali nelle autorità portuali di cui al comma 1, non si applicano al personale, di cui ai commi 1 e 3, le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 6, comma 1, che provvede al rimborso agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione.

9. La realizzazione degli interventi infrastrutturali nell'area portuale di Ancona di cui alla legge 23 dicembre 1988, n. 543, è affidata alla competente autorità portuale. Le somme non utilizzate sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1997 possono esserlo nell'anno successivo. Il Ministro del tesoro, *del bilancio e della programmazione economica* è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente norma.

10. L'ammontare dell'indennizzo dovuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione al comune di Piombino per la mancata concessione allo stesso comune dell'area su cui insiste l'immobile denominato CISP e per la conseguente devoluzione al demanio marittimo dell'immobile medesimo è quantificato in una somma, comunque non superiore a nove miliardi di lire, definita sulla base di un accordo tra la competente autorità portuale, che la promuove, il comune di Piombino, il Ministero delle finanze e la società costruttrice. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

11. Per la cessata operatività portuale ed il trasferimento di attività e di attrezzature in altre aree demaniali, in conseguenza dell'allestimento dell'esposizione «Colombo '92» in ambito portuale, è corrisposto a favore dell'autorità portuale di Genova un indennizzo pari a lire 20 miliardi. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

11-bis. *Il porto di Gioia Tauro è classificato, ai fini dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale ed inserito nella categoria II, classe I, con funzioni commerciale, peschereccia, turistica e da diporto.*

Riferimenti normativi:

— La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1994, n. 28.

— L'art. 9 comma 3, lettera *i)* della legge 84/1994 così recita:

«3. Il comitato portuale:

a) - h) (Omissis);

i) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'art. 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano».

— L'art. 9, comma 1 del D.L. 17 dicembre 1986, n. 873, recante: «Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1986, n. 293, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1987, n. 39, così recita:

«1. Con effetto dal 1° marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988, agli appartenenti alle categorie e qualifiche per le quali sono accertate eccedenze ai sensi dell'art. 7 è data facoltà di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età superiore a 52 anni per gli uomini, con almeno 15 anni di contribuzione effettiva;

b) età inferiore a 52 anni, con almeno 27 anni di contribuzione effettiva assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive o con almeno 20 anni di contribuzione assicurativa se iscritti alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali e presso le previdenze locali previste dai regolamenti degli enti portuali. Per i lavoratori marittimi si applicano ai fini del computo della predetta anzianità contributiva, le disposizioni del titolo III della legge 26 luglio 1984, n. 413».

— L'art. 3, commi 1-*bis* e 8, del D.L. 22 gennaio 1990, n. 6, recante: «Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle

compagnie e dei gruppi portuali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 1990, n. 18, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 1990, n. 70, così recita:

«1-*bis*. Sono riconosciuti ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché ai lavoratori e ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, unicamente ai fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento, i contributi figurativi del periodo di servizio militare, nonché quelli relativi ai periodi di cassa integrazione guadagni».

«8. Fino al 31 dicembre 1992 non è consentito procedere alla immissione di nuovo personale nelle compagnie e gruppi portuali ed eventuali maggiori esigenze dei traffici dovranno essere soddisfatte facendo ricorso alla mobilità dei lavoratori portuali tra porti. Il lavoratore che beneficia dell'indennità di cassa integrazione ai sensi del comma 4 cessa dal beneficio qualora rifiuti di accettare la nuova sistemazione occupazionale».

— Gli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9 del D.L. 17 dicembre 1986, n. 873, recante: «Misure urgenti per il risanamento della gestione dei porti e l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1986, n. 293, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1987, n. 39, così recitano:

«Art. 8-*bis*. — 1. In applicazione del principio stabilito all'art. 1 della legge 9 settembre 1977, n. 903, nei casi di pensionamento anticipato previsti dal presente decreto il requisito di anzianità di cui agli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è fissato per le donne in misura inferiore di cinque anni rispetto a quella stabilita per gli uomini».

«Art. 9. — 1. Con effetto dal 1° marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988, agl appartenenti alle categorie e qualifiche per le quali sono accertate eccedenze ai sensi dell'art. 7 è data facoltà di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età superiore a 52 anni per gli uomini, con almeno 15 anni di contribuzione effettiva;

b) età inferiore a 52 anni con almeno 27 anni di contribuzione effettiva assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive o con almeno 20 anni di contribuzione assicurativa se iscritti alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali e presso le previdenze locali previste dai regolamenti degli enti potruali. Per i lavoratori marittimi si applicano ai fini del computo della predetta anzianità contributiva, le disposizioni del titolo III della legge 26 luglio 1984, n. 413.

2-3. *(Omissis).*

4. Nei confronti del personale iscritto alla CPDEL l'aumento di cui al comma 3 va computato anche sui trattamenti provvisori di cui all'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ai fini del trattamento medesimo non si applicano l'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e l'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

5. La pensione di cui al presente articolo è incompatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad essa si applicano, agli effetti del cumulo con la retribuzione, le norme relative alla pensione di anzianità previste per i rispettivi ordinamenti previdenziali.

6. I titolari delle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in un impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle compagnie e dei gruppi portuali, di società a partecipazione pubblica, di enti che usufruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 100 della Costituzione e delle società e consorzi cui gli enti partecipino ai sensi dell'art. 3, comma 16.3, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

7. *(Omissis).*

8. L'aumento dell'anzianità contributiva di cui al presente articolo non è cumulabile con provvidenze previste allo stesso titolo dai regolamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende portuali, mentre è considerata anzianità utile ai soli fini della eventuale maturazione del diritto al percepimento di pensione integrativa prevista dai predetti regolamenti.

9. Qualora le domande di pensionamento anticipato presentate nel termine di cui al comma 2 risultino eccedenti rispetto ai progetti di riorganizzazione di cui all'art. 7, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, i lavoratori che debbano fruire del pensionaniento anticipato seguendo i criteri della maggiore età, della maggiore anzianità contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati».

— L'art. 28, comma 1, della legge n. 84/1994 così recita:

«1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonché gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesina data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento».

— L'art. 1, comma 4, del D.L. n. 535/1996 così recita:

«4. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici alle effettive necessità con riguardo anche alla costituzione delle autorità portuali, gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici ovvero le autorità portuali che agli stessi succederanno sono autorizzati ad adottare specifici provvedimenti volti a favorire dimissioni incentivate di personale non posto in prepensionamento. Gli oneri conseguenti sono posti a carico dei bilanci degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, ovvero delle relative autorità portuali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 28 della legge n. 84 del 1994, in tema di trattamento di fine rapporto e non debbono comportare modifiche peggiorative delle previsioni di bilancio 1996/1997»

— L'art. 13 del D.L. n. 873/1986 così recita:

«Art. 13. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 l'INPS subentra al Consorzio autonomo del porto di Genova ed all'Ente autonomo del porto di Trieste nei compiti relativi all'erogazione dei trattament previdenziali rispettivametne previsti dalle norme transitorie sul trat tamento di pensione del personale consortile in pensione ed in servi zio alla data del 31 marzo 1977, approvate con decreto del Ministr della marina mercantile in data 1° marzo 1978, e successive varia zioni, e del personale dell'ente autonomo del porto di Trieste in ser vizo ed in pensione alla data del 1° gennaio 1978, di cui agli artico 91 e seguenti del vigente regolamento del personale. Fino alla data d costituzione del Comitato speciale per la gestione del Fondo di cui a comma 2 gli stessi enti portuali continueranno a provvedere alla ero gazione dei predetti trattamenti previdenziali, con rimborsi da part del fondo medesimo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e con la stessa decorrenza i prevista, è istituito presso l'INPS un Fondo di previdenza alimentat

a) da un contributo dovuto dai datori di lavoro, per i lavora tori destinatari dei trattamenti previsti dal presente articolo, nel misura dell'8 per cento sulla retribuzione globale mensile;

b) da un contributo annuale a carico dello Stato in relazio agli squilibri gestionali. Le relative somme sono iscritte in apposi capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorre dall'anno 1987 e fino ad esaurimento delle prestazioni di cui comma 1.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del pr sente decreto, sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della marina me cantile, del tesoro e del bilancio e della programmazione economic le modalità per la costituzione ed il funzionamento di un comita speciale per la gestione del Fondo di cui al presente articolo, presi duto dal presidente dell'INPS e composto da quattro rappresenta dei lavoratori dei porti di Genova e Trieste, da due rappresenta dei datori di lavoro, rispettivamente designati dal Consorzio aut nomo del porto di Genova e dall'Ente autonomo del porto di Tries

nonché da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Al comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione del Fondo;

b) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi assicurativi individuali dovuti al Fondo;

c) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni ed i contributi in applicazione del presente articolo;

d) dare parere sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme relative al Fondo.

4. Gli importi relativi al contributo di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono valutati in lire 55 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 60 miliardi per l'anno 1988».

— L'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1993, n. 303, così recita:

«16. Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata tabella *A*».

— L'art. 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1995, n. 190, così recita:

«27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:

a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella *B*, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera *a)*, in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella *C*, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella *D* che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella *D*, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto».

— La legge 23 dicembre 1988, n. 543: «Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1988, n. 305.

— L'art. 4 della legge n. 84/1994 così recita:

«Art. 4 *(Classificazione dei porti)*. — 1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:

a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;

c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;

d) categoria II: classe III, porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi.

3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni:

a) commerciale;

b) industriale e petrolifera;

c) di servizio passeggeri;

d) pescherreccia;

e) turistica e da diporto.

4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) entità del traffico globale e delle rispettive componenti;

b) capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonché delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;

c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra.

5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che è trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni, è successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, decorsi i predetti termini il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva.

6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonché della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime, delle regioni o del Ministro dei trasporti e della navigazione con la procedura di cui al comma 5».

Art. 8-*bis*.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. *Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 1 dell'articolo 4, è inserito il seguente:*

«*1*-bis. *I porti sede di autorità portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.*»;

b) *il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge.»;*

c) *il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

«4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.»;

d) *il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Le autorità portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.»;

e) *la lettera* b) *del comma 3 dell'articolo 7 è abrogata;*

f) *al comma 3 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente lettera:*

«*n*-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorità portuale»;

g) *la lettera* c) *del comma 3 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:*

«c) *approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione;»;*

h) *al comma 3 dell'articolo 9 sono aggiunte le seguenti lettere:*

«*n*-bis) *approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilità, da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione;*

n-ter) *approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle autorità portuali alle società di cui all'articolo 6, comma 6»;*

i) *la lettera* c) *del comma 2 dell'articolo 12 è abrogata;*

l) *al comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: «e promozione» sono aggiunte le seguenti: «nonché nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione».*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 84/1994 è riportato in nota all'art. 8.

— Il testo vigente dell'art. 6, comma 2, della legge n. 84/1994 è il seguente:

«2. L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente legge».

— Il testo vigente dell'art. 6, comma 4, della legge n. 84/1994 è il seguente:

«4. Il controllo di legittimità sulla gestione dell'autorità portuale è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259».

— Il testo vigente dell'art. 6, comma 6, della legge n. 84/1994 è il seguente:

«6. Le autorità portuali non possono in alcun caso, né direttamente né attraverso la costituzione o la partecipazione in società, esercitare la gestione delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e di ogni altra attività strettamente connessa».

— Il testo vigente dell'art. 7, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 84/1994 è il seguente:

«3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono disposti la revoca del mandato del presidente e lo scioglimento del comitato portuale qualora:

b) non risultino conseguiti gli obiettivi del piano di cui allo stesso art. 9, comma 3, lettera *a)*».

— L'art. 8, comma 3, della legge n. 84/1994 così recita:

«3. Il presidente dell'autorità portuale:

a) presiede il comitato portuale;

b) sottopone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale;

c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale;

d) sottopone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa;

e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessioni di cui all'art. 6, comma 5;

f) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;

g) esprime parere al capo del compartimento marittimo sugli adeguamenti delle tariffe relative al servizio di rimorchio marittimo;

h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'art. 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

i) esercita le competenze attribuite all'autorità portuale dagli articoli 16 e 18 e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'art. 16, comma 4, e all'art. 18, commi 1 e 3;

l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'art. 17;

m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'art. 26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'art. 6, comma 5, al mante-

nimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalità diverse da quelle di cui all'art. 6, comma 5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate;

n) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorità marittima e le amministrazioni locali interessate».

— L'art. 9, comma 3, della legge n. 84/1994 così recita:

«3. Il comitato portuale:

a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;

b) adotta il piano regolatore portuale;

c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo ai Ministeri dei trasporti e della navigazione, del tesoro e delle finanze ed alla Corte dei conti;

d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo;

e) delibera in ordine alle concessioni di cui all'art. 6, comma 5;

f) esprime i pareri di cui all'art. 8, comma 3, lettere *h)* ed *i)*;

g) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'art. 16, comma 4, e all'art. 18, commi 1 e 3;

h) delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale;

i) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'art. 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano;

l) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'art. 10;

m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'art. 18, comma 4;

n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'art. 23».

— Il testo vigente dell'art. 12, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 84/1994 è il seguente:

«2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorità di vigilanza le delibere del presidente e del comitato portuale relative:

a)-b) (Omissis);

c) alle concessioni di cui all'art. 6, comma 5».

— L'art. 14, comma 1, della legge n. 84/1994 così recita:

«1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorità portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative».

Art. 9.

Interventi nel settore marittimo

1. La gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata a rimborsare alle compagnie e gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, il trattamento di fine servizio maturato a decorrere dal 1° febbraio 1990 e l'indennità contrattuale corrisposti dalle stesse compagnie e gruppi portuali ai lavoratori cancellati per inidoneità al lavoro portuale a partire dal 1° febbraio 1990 e fino al 31 dicembre 1996. Le competenze previste dal presente comma non sono soggette ad ulteriori rivalutazioni o ad altri oneri finanziari.

2. È concessa per l'anno 1997 a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali e della compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, *e successive modificazioni,* la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, nel limite di ulteriori 1.200 unità. Al relativo onere per il rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione. *Detto beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 ed ai dipendenti delle autorità portuali, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1997, è prorogato fino al 31 dicembre 1998.*

3. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1998, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

4. *Al fine di completare il processo di trasformazione di cui all'articolo 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono previsti interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste nei bilanci delle compagnie e dei gruppi portuali, compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, modificatesi a causa di eventi non imputabili alla gestione delle compagnie e dei gruppi medesimi, nonché a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. A sostegno del processo di trasformazione e di sviluppo dei porti sono, altresì, previsti interventi diretti alla riqualifica-*

zione e riconversione del personale presente nell'organico delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 100 miliardi, provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto sulla base di risultanze debitamente documentate e accertate da apposita commissione istituita dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. Le casse locali di previdenza, istituite con provvedimenti delle autorità marittime periferiche ovvero degli enti portuali, per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza sono soppresse a tutti gli effetti. Il commissario liquidatore di ciascuna cassa, nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede alla restituzione di eventuali contributi versati dai lavoratori a tale titolo, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

6. Per realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi nazionali, è stanziato l'importo di lire 120 miliardi, di cui non oltre il 50 per cento da utilizzare per risolvere situazioni di emergenza e garantire la sicurezza della navigazione portuale e degli accosti. Il programma prevede, altresì, un piano di ristrutturazione del servizio escavazione dei porti marittimi nazionali, da definire sentite le organizzazioni sindacali di settore, anche attraverso l'acquisizione, l'ammodernamento e il noleggio di mezzi effossori e la razionalizzazione dei cantieri. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione.

7. Ai fini dell'acquisizione, alienazione, ammodernamento, manutenzione e noleggio, anche a scafo nudo dei mezzi effossori, nonché dell'acquisto di materiali e attrezzature occorrenti al funzionamento degli stessi ed alla ristrutturazione ed all'esercizio dei cantieri, i contratti, qualunque siano le modalità di aggiudicazione, le convenzioni e le transazioni, sono approvati fino all'importo di lire 1 miliardo, dal Ministero dei trasporti e della navigazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato; *il limite dell'importo ammesso per il ricorso alla gestione in economia di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391, è aumentato, nei casi previsti, da lire 150.000.000 ad un importo non superiore alla soglia di rilievo comunitario in materia di forniture, servizi e lavori; per le altre ipotesi ivi indicate, da lire 75.000.000 a lire 200.000.000. I limiti di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 1989 sono innalzati a lire 10.000.000 e il limite di spesa previsto al comma 3 del citato articolo 8 è aumentato a lire 150.000.000.*

Le somme in conto competenza ed in conto residui sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, sono conservate in bilancio per l'esercizio 1998 per essere trasferite al capitolo 8041 dello stato di previsione del Ministero medesimo.

8. In favore della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata l'assegnazione della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni 1999 e 2000, restando *prorogata* fino allo stesso anno 2000 la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a decorrere dall'anno 2001, *restando confermate le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.*

9. I proventi conseguiti a seguito delle cessioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 84 del 1994, come sostituito dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, sono attribuiti alle autorità portuali e non concorrono a formare il reddito d'impresa.

10. All'articolo 5, comma 9, della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: «banchine» è inserita la seguente: «attrezzate».

10-*bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: «, a decorrere dall'anno 1998,».*

10-*ter. All'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

*«4-*bis. *Qualora la decorrenza delle concessioni di cui al comma 4 retroagisca alla data di rilascio di un atto di cui all'articolo 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il canone è determinato nella misura minore tra quella calcolata ai sensi del decreto di cui al comma 4 e quella calcolata ai sensi della previgente normativa».*

Riferimenti normativi:

— L'art. 21 della legge n. 84/1994 così recita:

«Art. 21 *(Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali).* — 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, e data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

7. Le autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti».

— L'art. 1, comma 19, del D.L. n. 535/1996 così recita:

«19. È concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'art. 2, comma 21, del presente decreto, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unità al cui rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1996, è prorogato fino al 30 giugno 1997».

— L'art. 16 della legge n. 84/1994 così recita:

«Art. 16 *(Operazioni portuali)*. — 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Le imprese autorizzate sono iscritte in apposito registro tenuto dall'autorità portuale, o laddove non istituita, dall'autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;

c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.

5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorità portuale o, laddove non istituita, all'autorità marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.

6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorità protuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.

7. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.

7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale».

— L'art. 6, comma 15, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1993, n. 116, e convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1993, n. 167, così recita:

«15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, D.L. 21 giugno 1993, n. 199, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a 800 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private».

— L'art. 18 della legge n. 84/1994 così recita:

«Art. 18 *(Concessione di aree e banchine)*. — 1. L'autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di ammini-

strazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. È altresì sottoposta a concessione da parte dell'autorità portuale, e laddove non istituita dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli sprechi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di concessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, anche commisurati all'entitià dei traffici portuali ivi svolti, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi, allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie;

3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.

4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fidejussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera *a)*.

7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.

8. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera *a)*.

9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera *a)*, senza giustificato motivo, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima revocano l'atto concessorio.

9-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale».

— L'art. 1, comma 3, del D.P.R. 15 novembre 1989, n. 391, recante: «Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Amministrazione centrale dell'ispettorato generale delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici del Ministero della marina mercantile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1989, n. 290, così recita:

«3. Per le spese di cui alle lettere *d), f), g), h), i), m), o)*, il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000; per quelle di cui alle lettere *l), n), p), q), r), s)*, limitatamente alla voce «cancelleria», *t), u), v)*, nei casi in cui non sia superiore a lire 75.000.000».

— L'art. 5, comma 3, e l'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 391/1989 così recitano:

«3. È consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo lavoratore o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi lire 5.000.000».

«2. È consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo lavoratore o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio, ovvero quando l'importo della spesa non superi lire 5.000.000».

— L'art. 4 del D.L. n. 6/1990 così recita:

«Art. 4. — 1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile, è nominato un commissario liquidatore ed è stabilito il relativo compenso. Il commissario resta in carica fino al 31 dicembre 1992, con il compito di:

a) svolgere tutte le operazioni relative agli adempimenti in scadenza al 31 dicembre 1992, ivi compresi gli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al predetto termine;

b) provvedere alla redazione del conto consuntivo del Fondo per l'esercizio 1989 e successivi;

c) provvedere alla accensione dei mutui previsti dal comma 7, il cui importo affluisce ad apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestata al Fondo gestione in liquidazione. Detto Fondo è inserito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esso si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema di tesoreria unica.

2. La vigilanza sulla gestione liquidatoria viene esercitata da un collegio sindacale composto da tre membri, di cui due scelti tra funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e uno del Ministero della marina mercantile. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla nomina dei componenti del collegio e viene fissata la misura del compenso annuo spettante ai componenti medesimi. Il presidente del Collegio è scelto tra i funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro. Per i restanti membri è nominato un supplente. L'onere connesso al funzionamento degli organi fa carico alla contabilità indicata al comma 1, lettera *c)*.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, la gestione di liquidazione è assunta dall'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

4. Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione il predetto Ispettorato può avvalersi del personale di cui all'art. 1, comma 2.

5. Entro il 31 marzo 1993, il commissario liquidatore è tenuto a presentare all'Ispettorato generale di cui al comma 3 tutti gli atti e la documentazione previsti dall'art. 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, unitamente ad una relazione del collegio sindacale.

6. Entro la stessa data del 31 marzo 1993 cessa dall'incarico il collegio sindacale di cui al comma 2.

7. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la contrazione di mutui con le sezioni di credito per le opere pubbliche, il CREDIOP e l'IMI, anche in deroga ai rispettivi statuti, in ragione di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e nel limite di lire 650 miliardi per l'anno 1992, il cui onere di ammortamento per capitale ed interessi è assunto a carico dello Stato con rimborso dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula dei mutui stessi.

8. All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 7, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 180 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme per il rinnovamento della gestione degli istituti contrattuali lavoratori portuali (ammortamenti mutui)».

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo vigente dell'art. 20, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 84/1994 così recita:

«2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:

a) - b) (Omissis);

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime».

— L'art. 5, comma 9, della legge n. 84/1994 così recita:

«9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici».

— Il testo vigente dell'art. 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 255, è il seguente:

«4. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati, a decorrere dall'anno 1998, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga conto anche della legislazione degli altri Paesi dell'Unione europea, il predetto decreto si conforma ai seguenti criteri:

a) previsione di canoni di minori entità per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili;

b) previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura;

c) previsione di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del potere d'acquisto della lira».

— L'art. 35 del D.P.R. n. 328/1952 così recita:

«Art. 35 *(Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi)*. — L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 9, previa autorizzazione dell'autorità cui compete l'approvazione dell'atto di concessione».

Art. 9-*bis*.

Informatizzazione dei servizi marittimi

1. *Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dai successivi piani triennali 1996-1998, 1997-1999 e 1998-2000, compreso il Sistema di controllo del traffico marittimo* (Vessel Traffic Services - *VTS*), *nel rispetto delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e ai fini del completamento del Sistema informatizzato del demanio marittimo, è autorizzata l'ulteriore spesa nel limite di lire 60 miliardi per il 1998 e lire 70 miliardi per il 1999. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perché sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.*

2. *Alla maggiore spesa di lire 130 miliardi si provvede, quanto a lire 60 miliardi per il 1998 e a lire 70 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 12 del D.L. n. 535/1996 così recita:

«Art. 12 *(Informatizzazione dei servizi marittimi)*. — 1. Ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, è autorizzata l'ulteriore spesa spesa di lire 22.000 milioni per l'anno 1995, lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 20.000 milioni per l'anno 1998, da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione per la realizzazione, con la procedura di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458, del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dal piano triennale 1996-1998, nonché del sistema di governo e della rete di telecomunicazioni, tenendo conto per questi ultimi aspetti delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino di cui all'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato, con proprio decreto, a costituire una commissione di cui fanno parte almeno 4 esperti di provata competenza in materia di informatizzazione, due dei quali designati dal Ministro dell'ambiente per i soli aspetti ambientali con compiti di consulenza per la realizzazione ed integrazione dei sistemi informativi dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione. La commissione ha la durata massima di tre anni ed i compensi complessivi corrisposti ai suoi membri non possono superare, comprese le spese di funzionamento, l'ammontare di lire 500 milioni l'anno, da imputare sul capitolo 7100 di cui al comma 1.

3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti si provvede, quanto a lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e quanto a lire 20.000 milioni, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme non impegnate in ciascun esercizio, comprese quelle relative al piano triennale di cui al comma 1, possono esserlo nei due esercizi successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 9-*ter*.

Osservatorio del mercato del lavoro marittimo

1. *È istituito l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo con il compito di formulare proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale e sulla formazione professionale della gente di mare, nonché con il compito di valutare, in sede di verifica a cadenza semestrale, le risultanze della istituzione del Registro internazionale di cui all'articolo 1, proponendo al Ministro dei trasporti e della navigazione i relativi interventi.*

2. *L'Osservatorio di cui al comma 1 è presieduto da un dirigente generale del Ministero dei trasporti e della navigazione, ed è composto da un dirigente dello stesso Ministero, da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti dell'armamento e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario di livello IX, coadiuvato da un funzionario di livello VII o VIII, designati dal Ministro dei trasporti e della navigazione tra i funzionari dello stesso Ministero. I membri dell'Osservatorio e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e restano in carica tre anni. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono altresì determinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.*

3. *Per l'imbarco su navi iscritte nel Registro internazionale è istituito il turno generale unico di collocamento della gente di mare, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.*

Art. 9-*quater*.

Disposizioni particolari

1. *Per le assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, viene fissata nella misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo pari alla differenza di aliquota sulla base della rendicontazione inoltrata dalle società di assicurazione.*

2. *A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto riversa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di lire 5 miliardi annue.*

3. *Le tre unità del personale civile in servizio presso gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli sono inquadrate nell'organico del Ministero dei trasporti e della navigazione, anche in sovrannumero, con riassorbimento in caso di successive vacanze di organico. A tali fini, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali è definita la tabella di equiparazione tra le qualifiche e i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal predetto personale alla data del 31 dicembre 1996. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perché sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.*

4. *L'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, come nave destinata alla pesca marittima, è subordinata al nulla osta del Ministero per le politiche agricole da rilasciare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.*

5. *Alla maggiore spesa di lire 12,7 miliardi, a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante: «Nuov disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di con tratti vitalizi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1961 n. 299 così recita:

«Art. 1. — Sono soggette alle imposte stabilite nell'anness tariffa ordinaria (allegato *A*):

a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili i essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i ber immobili sono situati nel territorio della Repubblica;

b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobi immatricolati o registrati in Italia;

c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro me e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quand sono stipulate nel territorio della Repubblica;

d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o vers l'Italia, quando sono stipulate per conto di soggetti domiciliati aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreché per dette ass curazioni non sia stata pagata imposta all'estero;

e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indica alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, quando il contraente ha nel terr torio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di pe sona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto cui sono addette le persone assicurate;

f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate.

Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attività o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.

Nella tariffa speciale (allegato *B*) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.

Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella (allegato *C*) nonché quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.

Nulla è innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449».

— L'art. 2-*undecies*, comma 2, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1994, n. 230, e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1994, n. 280, così recita:

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica».

— Il testo dell'art. 146 del codice della navigazione è riportato in nota all'art. 2.

Art. 10.

Interventi vari

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato S.p.a. contributi decennali, pari complessivamente a lire 32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8 miliardi annue dal 1998 e 3,5 miliardi annue dal 1999, per consentire la completa realizzazione del raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a Mare della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel limite di lire 470 miliardi, nonché per la progettazione del nodo ferroviario di Genova nel limite di lire 15 miliardi.

1-bis. *In attesa della stipula, in applicazione dei principi comunitari in materia, degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico per gli anni 1997 e 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme allo scopo iscritte nei bilanci 1997 e 1998.*

1-ter. *Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-*ter *della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione.*

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i trasporti rapidi di massa di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, avanza proposte al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento, elaborate sulla base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 211 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, a decorrere dall'anno 1997, un contributo di lire 5,7 miliardi annui ai sensi del medesimo articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, da destinare ad integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi già approvati, nel limite massimo del 60 per cento.

2-bis. *All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «tramvie veloci» sono sostituite dalla seguente: «tramvie».*

2-ter. *Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dai seguenti: «I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati».*

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può affidare incarichi di studio e di consulenza per la elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in relazione alla prossima organizzazione di una conferenza sui trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali, nonché per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.

4. Per l'attuazione delle finalità indicate al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 2,4 miliardi per l'anno 1997, di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno 1999.

5. *(Soppresso).*

6. Le disponibilità in conto competenza sui capitoli 1563, 3621 e 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno successivo.

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, è il seguente:

«Art. 14-*ter*. — 1. La conferenza di servizi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'art. 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici».

— L'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante: «Interventi nel settore dei settori di trasporto rapido di massa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1992, n. 55, così recita:

«Art. 9. — 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, possono essere corrisposti contributi, in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la durata massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo contratte dagli enti locali e dai soggetti attuatori, a decorrere dal

secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero con istituti di credito esteri. A tal fine sono autorizzati i limiti di impegno trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994».

— L'art. 1 della legge n. 211/1992 così recita:

«Art. 1. — 1. Ai fini dello sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilità e le condizioni ambientali, possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge le città metropolitane, nonché i comuni individuati, su proposta delle regioni interessate, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti, sulla base delle indicazioni del piano generale dei trasporti e, ove esistenti ed aggiornati, dei piani regionali dei trasporti.

2. Qualora le regioni non formulino le proposte di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono essere individuati dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

— Il testo vigente dell'art. 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1989, n. 80, è il seguente:

«4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, possono prevedere nell'ambito del programma urbano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;

b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;

c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;

d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti».

Art. 11.

(Soppresso)

Art. 12.

Interventi per l'autotrasporto

1. *(Soppresso).*

2. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, in deroga alle disposizioni in materia di scheda-carburante, *a richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, debbono* rilasciare fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati presso di loro.

3. I criteri, le modalità, i termini di fatturazione e i conseguenti adempimenti, nonché le eventuali richieste di rimborso, sono disciplinati con uno o più decreti direttoriali del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. *(Soppresso).*

Riferimenti normativi:

— La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasportatori di merci su strada» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1974, n. 200.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dal presente decreto, ad eccezione degli articoli 11 e 12, pari complessivamente a lire 139,3 miliardi per l'anno 1997, lire 398,2 miliardi per l'anno 1998 e lire 304,8 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a lire 49,3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 52,7 miliadi per il 1998 e lire 54,8 miliardi per il 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, *del bilancio e della programmazione economica* per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1998 e lire 180 miliardi per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, *del bilancio e della programmazione economica*, per l'anno finanziario 1998, all'uopo pazialmente utilizzando per l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, *del bilancio e della programmazione economica*, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a lire 185,5 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale in base in conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, *del bilancio e della programmazione economica*, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, *del bilancio e della programmazione economica*; quanto a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale «cassa integrazione ordinaria» dello stato di

previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro, *del bilancio e della programmazione economica,* è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— L'art. 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1986, n. 301, così recita:

«2. È autorizzata la concessione di un contributo alla cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.500 miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con le modalità di cui all'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Continuano ad applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento temporale ivi contenuto».

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A2534

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 10 marzo 1998, n. **3/98.**

Autonomie locali - Controllo sugli atti degli enti locali - Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Ai prefetti della Repubblica

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione siciliana

Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

All'ANCI

All'UPI

All'UNCEM

La legge n. 127/1997 ha introdotto notevoli e rilevanti modifiche alla legge n. 142/1990 anche in merito al controllo sugli atti degli enti locali.

Per rispondere in maniera organica e coordinata ai diversi quesiti posti si forniscono, di seguito, taluni chiarimenti, sui quali si è anche espresso favorevolmente l'apposito Osservatorio — costituito fra i Ministeri dell'interno e per la funzione pubblica — per l'esame delle questioni relative all'applicazione della legge n. 127/1997.

L'art. 17, comma 33 e seguenti, della legge n. 127/1997 ha modificato la disciplina dei controlli nell'intento di semplificare l'esercizio di tale funzione.

Va anche rilevato che la legge n. 127 del 1997 ha introdotto modifiche al sistema del riparto delle competenze fra consiglio e giunta.

In particolare l'art. 5, comma 4, della legge n. 127 del 1997, ha parzialmente derogato al principio generale stabilito dall'art. 32, comma 2, lettera *a),* della legge n. 142 del 1990, che riconosce all'organo consiliare degli enti locali la potestà regolamentare. L'aggiunta di un comma 2-*bis* all'art. 35 della legge n. 142/1990, secondo il quale «È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio», ha innovato rispetto al generale principio della competenza consiliare.

In tale specifica materia quindi l'attività regolamentare diventa di competenza della giunta e non dell'organo consiliare: tale deroga al criterio generale è connessa alle funzioni attribuite alla giunta in ordine alla attività esecutiva ed in particolare alla elaborazione del piano esecutivo di gestione nel quale vengono emanati atti di indirizzo nei confronti dei responsabili dei servizi al fine di realizzare la programmazione prevista nel bilancio di previsione.

In merito alla suindicata innovazione, si ritiene che la previsione di una competenza regolamentare in capo alla giunta non estenda automaticamente, ai relativi atti, la necessità del controllo di legittimità.

L'art. 17, comma 33, della legge n. 127 del 1997, infine nel disciplinare il controllo sugli atti degli enti locali, prevede che il controllo si esercita, tra l'altro, nei confronti della generalità dei regolamenti consiliari

ad eccezione di quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, destinati a disciplinare l'attività propria dei consigli comunali e provinciali.

Il comma 33 dell'art. 17 individua, tassativamente, gli atti sui quali è obbligatorio il controllo dell'organo regionale.

Il successivo comma 34 consolida l'istituto del controllo «a richiesta»: prevede infatti che «sono anche soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo».

È stato chiesto da taluni enti se, per gli atti sottoposti a controllo volontariamente, sia ammissibile la richiesta di chiarimenti e l'audizione degli amministratori che la legge prevede per gli atti da inviare obbligatoriamente al controllo. A parere di questa Direzione, la risposta deve essere affermativa dato il carattere strumentale dei chiarimenti e dell'audizione, rispetto alla migliore conoscenza degli atti e, quindi, ad un migliore controllo degli stessi.

Per quanto riguarda la categoria delle deliberazioni per le quali è possibile chiedere il controllo, alcuni quesiti hanno ipotizzato che la richiesta di controllo possa riguardare, oltre che le deliberazioni della giunta, anche quelle di competenza del consiglio, con ciò consentendosi alla giunta stessa di ottenere la verifica del comitato regionale di controllo su deliberazioni consiliari di particolare rilevanza ora non più soggette al controllo obbligatorio di legittimità.

In realtà una simile interpretazione non corrisponderebbe appieno alla esigenza di assicurare la necessaria autonomia ai consigli comunali e provinciali. Tali organi si vedrebbero infatti esposti alla potestà di invio delle deliberazioni al CO.RE.CO., con ciò alterandosi l'equilibrio funzionale degli organi collegiali degli enti locali e la particolare funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettante ai consigli comunali e provinciali.

Conseguentemente si ritiene che la giunta comunale o provinciale non possa richiedere il controllo al CO.RE.CO. delle deliberazioni consiliari.

In relazione poi al computo del numero dei consiglieri necessari per attivare il c.d. controllo eventuale di cui al comma 38, alla luce delle soluzioni già adottate sotto la vigenza della legge n. 142/1990, si ritiene che la disposizione vada interpretata nel senso di garantire, in massima misura, l'iniziativa delle minoranze consiliari.

Infatti il computo di un quarto o di un quinto dei consiglieri, per la sottoposizione al controllo eventuale dell'organo regionale di controllo delle delibere di cui al comma 38, lettere *a)* e *b)*, può portare, in alcuni casi, ad un numero decimale.

In tal caso — per la suindicata esigenza di tutelare le minoranze —, in linea con un consolidato orientamento interpretativo di questa Direzione, si ritiene che l'arrotondamento del decimale possa essere effettuato per difetto.

Applicabilità dell'art. 16 della legge n. 55/1990.

Ulteriori problemi interpretativi sono sorti in merito alla applicabilità del controllo del CO.RE.CO. su richiesta del prefetto ai sensi dell'art. 16, comma 1-*bis*, della legge n. 55/1990.

Detta disposizione — introdotta con normativa speciale — attribuisce al prefetto il potere di richiedere in determinate circostanze, per i comuni, le province e gli altri enti previsti dall'art. 49 della legge n. 142, il controllo sulle materie di cui all'art. 45, comma 2, lettera *a)*, ossia su acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti.

A questo riguardo si fa rinvio alla circolare n. 1/1998 del 14 gennaio 1998 con la quale è stato comunicato il parere del Consiglio di Stato, favorevole al mantenimento della facoltà del prefetto di attuare il controllo nelle materie previste dall'art. 45, lettera *a)*, della legge n. 142/1990.

A tal proposito il potere del prefetto di richiedere il controllo deve intendersi applicabile alle deliberazioni adottate nelle materie indicate dall'art. 45, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 142/1990.

Come si evince dal citato parere del Consiglio di Stato, l'art. 16 della legge n. 55/1990, non è stato inciso, per le finalità perseguite, dalla legge n. 127/1997 e conseguentemente il richiamo, ivi contenuto, all'art. 45, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 142/1990, è da intendersi un rinvio ricettizio che incorpora la disposizione consentendo ad essa di sopravvivere anche dopo l'abrogazione, disposta per il controllo ordinario degli atti.

Come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere allegato alla circolare n. 1/98, si sottolinea la necessità di motivare, con idonei riferimenti, la richiesta di controllo, pur nella doverosa cautela nell'indicazione delle fonti.

Quanto ai termini per l'invio al CO.RE.CO. e alle modalità del controllo, il Supremo consesso si riferisce alla legge n. 127/1997. A tal riguardo si rappresenta che l'art. 16 della legge n. 55/1990, ha riguardo alle modalità ed ai termini previsti dall'art. 45 della legge n. 142, disposizione questa che prevede il controllo su richiesta della minoranza e che ora è stata riprodotta nell'art. 17, comma 38, della legge n. 127/1997.

Conseguentemente, secondo il parere del Consiglio di Stato, solo per le modalità e i termini occorrerà riferirsi all'art. 17, comma 38 (che prevede un termine di 10 giorni) mentre per quanto riguarda le materie opera il richiamo all'art. 45, comma 2, lettera *a)*, come sopra meglio specificato.

Si rappresenta inoltre che il controllo dovrà essere richiesto dal prefetto ed effettuato dall'organo regionale di controllo considerato, tra l'altro, che l'art. 16 della legge n. 55/1990, più volte richiamato, si riferisce al controllo preventivo di legittimità che anche nel nuovo sistema continua ad essere esercitato dal CO.RE.CO. secondo le modalità previste dall'art. 17, commi 40 e 41.

È stato poi chiesto a questa Direzione se il controllo in questione possa essere esteso anche alle determina-

zioni dirigenziali che, in larga parte in base alla sopravvenuta normativa, hanno preso il posto delle deliberazioni di cui all'art. 45, comma 2, lettera *a)*.

Ragioni aderenti alle finalità sostanziali di difesa sociale e di garanzia della stessa autonomia degli organi di governo locale indurrebbero ad una soluzione positiva. Sul piano strettamente formale permangono, tuttavia, elementi di perplessità. Per cui, riguardo alla questione — che presenta indubbi aspetti di novità — questo Ministero ha in corso i necessari approfondimenti, le cui conclusioni verranno comunicate non appena possibile.

Si fa da ultimo presente che questa Direzione generale nello spirito di collaborazione con gli enti locali, e nel rispetto della loro autonomia, è disponibile a fornire gli ulteriori chiarimenti ritenuti necessari per l'applicazione delle norme riguardanti l'ordinamento locale, attraverso il collaudato strumento dello Sportello delle autonomie (n. 46547633 - 46547634 - 46547635; fax 4740987).

Si pregano le SS.LL. di comunicare agli enti interessati il contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

98A2563

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo Euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tunisia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995.

A seguito dell'approvazione di tutte le parti (Comunità europee, i 15 Stati membri e la Repubblica di Tunisia) conformemente alle loro rispettive procedure, l'accordo predetto è entrato in vigore in data 1° marzo 1998, così come previsto dall'art. 96, secondo comma.

La ratifica di detto accordo è stata autorizzata con legge n. 35 del 3 febbraio 1997, pubblicata nel supplemento ordinario n. 46/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1997.

A decorrere dalla data di entrata in vigore, l'accordo stesso sostituisce quello di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, nonché l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina, firmati a Tunisi il 25 aprile 1976.

98A2545

Entrata in vigore dell'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 12 giugno 1995.

A seguito dell'approvazione di tutte le parti (Comunità europee, i 15 Stati membri e la Repubblica di Lettonia) conformemente alle loro rispettive procedure, l'accordo predetto è entrato in vigore in data 1° febbraio 1998, così come previsto dall'art. 131, secondo comma.

La ratifica di detto accordo è stata autorizzata con legge n. 80 del 4 marzo 1997, pubblicata nel supplemento ordinario n.67/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 1997.

A decorrere dalla data di entrata in vigore, l'accordo stesso sostituisce quello di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lettonia, sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992.

98A2546

Entrata in vigore dell'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 12 giugno 1995.

A seguito dell'approvazione di tutte le parti (Comunità europee, i 15 Stati membri e la Repubblica di Estonia) conformemente alle loro rispettive procedure, l'accordo predetto è entrato in vigore in data 1° febbraio 1998, così come previsto dall'art. 130, secondo comma.

La ratifica di detto accordo è stata autorizzata con legge n. 71 del 4 marzo 1997, pubblicata nel supplemento ordinario n. 65 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 25 marzo 1997.

A decorrere dalla data di entrata in vigore, l'accordo stesso sostituisce quello tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Estonia sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992.

98A2547

Entrata in vigore dell'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 12 giugno 1995.

A seguito dell'approvazione di tutte le parti (Comunità europee, i 15 Stati membri e la Repubblica di Lituania) conformemente alle loro rispettive procedure, l'accordo predetto è entrato in vigore in data 1° febbraio 1998, così come previsto dall'art. 132, secondo comma.

La ratifica di detto accordo è stata autorizzata con legge n. 66 del 4 marzo 1997, pubblicata nel supplemento ordinario n. 61/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997.

A decorrere dalla data di entrata in vigore, l'accordo stesso sostituisce quello tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Lituania, sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992.

98A2548

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 marzo 1998

Dollaro USA	1797,46
ECU	1960,67
Marco tedesco	986,64
Franco francese	294,41
Lira sterlina	3029,44
Fiorino olandese	875,40
Franco belga	47,830
Peseta spagnola	11,627
Corona danese	258,81
Lira irlandese	2477,80
Dracma greca	5,666
Escudo portoghese	9,633
Dollaro canadese	1272,18
Yen giapponese	13,894
Franco svizzero	1207,16
Scellino austriaco	140,24
Corona norvegese	239,33
Corona svedese	228,76
Marco finlandese	325,10
Dollaro australiano	1213,29

98A2674

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

Comunicazione delle condizioni di applicazione e di pagamento delle tariffe per i servizi del traffico aereo in rotta applicabili dal 1° gennaio 1997.

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) ed al connesso accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, e dell'ingresso dal 1° gennaio 1997 nel sistema comune europeo di tariffazione, si riportano, distintamente, le condizioni di applicazione e di pagamento delle tariffe per i servizi del traffico aereo in rotta in vigore dal 1° gennaio 1998, e le precedenti in vigore dal 1° gennaio 1997, stabilite dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol secondo le procedure internazionalmente definite.

Si avverte che gli interessi per ritardato pagamento delle fatture emesse dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta dell'organizzazione Eurocontrol, sono stati fissati nella misura annua del 7,73% a partire dal 1° gennaio 1998, rispetto alla precedente del 7,27% applicabile dal 1° gennaio 1997.

ALLEGATO

ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA EUROCONTROL 1997

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA

Art. 1.

1. Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un aeromobile secondo le regole del volo strumentale, in conformità con le procedure formulate in applicazione degli standard e delle pratiche raccomandate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza degli Stati contraenti, come elencate nell'annesso 1. Inoltre, nelle regioni di informazione di volo di propria competenza, uno Stato contraente può decidere che venga percepito un canone per ciascun volo effettuato secondo le regole del volo a vista (volo VFR). I voli effettuati in parte secondo le regole del volo a vista ed in parte secondo le regole del volo strumentale (voli misti VFR/IFR) nelle regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato contraente sono soggetti, per l'intera distanza percorsa all'interno delle menzionate regioni di informazione di volo, al canone percepito in detto Stato per i voli IFR.

2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di navigazione aerea in rotta, all'esercizio del sistema dei canoni di rotta, oltre che dei costi sostenuti da Eurocontrol per la gestione del sistema.

3. I canoni generati nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di uno Stato contraente possono essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Eurocontrol può, in tal caso, percepire l'imposta menzionata, alle condizioni e secondo le modalità convenute con lo Stato in questione.

4. La persona cui il canone è imputato è l'operatore dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso l'identità dell'operatore non fosse conosciuta, è considerato come tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia dimostrato chi sia l'operatore.

Art. 2.

Per ogni volo che accede allo spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di più Stati contraenti, viene percepito un unico canone (R), pari alla somma dei canoni generati dal volo stesso nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di ciascuno Stato contraente:

$$R = \sum_{n} ri$$

Il canone individuale (ri) per i voli all'interno dello spazio aereo di competenza di uno Stato contraente è calcolato in conformità alle disposizioni dell'art. 3.

Art. 3.

Il canone per un volo che ha luogo nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato contraente (i) è calcolato secondo la formula:

$$ri = ti \times Ni$$

nella quale (ri) è il canone, (ti) è il coefficiente unitario di tariffazione e (Ni) è il numero di unità di servizio corrispondente a tale volo. I coefficienti unitari di tariffazione possono, se del caso, essere fissati separatamente per i voli VFR ed IFR.

Art. 4.

Per un dato volo, il numero di unità di servizio designato da (Ni) e citato nel precedente articolo, viene ottenuto per mezzo della formula seguente:

$$Ni = di \times p$$

laddove (di) è il coefficiente di distanza corrispondente allo spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (i) e (p) è il coefficiente di peso dell'aeromobile interessato.

Art. 5.

1. Il coefficiente di distanza (di) è ottenuto dividendo per cento il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in kilometri tra:

l'aerodromo di partenza situato all'interno dello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio

e

l'aerodromo di prima destinazione situato all'interno dello spazio aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.

I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui le rotte aeree attraversano i limiti laterali del detto spazio aereo, come esposto nelle pubblicazioni aeronautiche nazionali. La rotta considerata sarà quella più frequentemente percorsa tra due aerodromi o, in caso non la si potesse determinare, la rotta più corta.

Le rotte più frequentemente percorse sono soggette a revisione annuale al fine di tener conto delle modificazioni intervenute nella struttura delle rotte o nelle condizioni del traffico.

2. La distanza da prendere in considerazione verrà determinata sottraendo forfetariamente venti kilometri per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.

Art. 6.

1. Il coefficiente di peso è pari alla radice quadrata del quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta il numero delle tonnellate metriche del peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile, quale appare sul certificato di navigabilità, sul manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale equivalente, come segue:

$$p = \sqrt{\frac{\text{peso massimo al decollo}}{50}}$$

Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non è noto agli organismi responsabili della riscossione del canone, il coefficiente di peso viene stabilito sulla base del peso dell'aeromobile più pesante e dello stesso tipo di cui sia nota l'esistenza.

2. Quando, tuttavia, un operatore ha dichiarato agli organismi responsabili della riscossione dei canoni di disporre di più aeromobili corrispondenti a diverse versioni dello stesso tipo, il coefficiente di peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato dall'operatore in questione viene determinato sulla base della media dei pesi massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso tipo. Il calcolo di tale coefficiente per tipo di aeromobile viene effettuato almeno una volta all'anno.

3. Per il calcolo del canone, il coefficiente di peso è espresso da un numero a due decimali.

Art. 7.

1. Il coefficiente unitario di tariffazione viene ricalcolato mensilmente applicando il tasso di cambio medio mensile tra l'ECU e la moneta nazionale per il mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto luogo il volo.

2. Il tasso di cambio applicato è la media mensile del «tasso incrociato alla chiusura», calcolato da Reuters sulla base del tasso BID giornaliero.

Art. 8.

1. Indipendentemente dalle disposizioni previste dall'art. 5, il canone dovuto per i voli il cui aerodromo di partenza o di prima destinazione è situato in una delle zone enumerate nell'annesso 2 (voli transatlantici) è calcolato con riferimento alle tariffe fissate in funzione delle distanze medie ponderate e dei coefficienti unitari di tariffazione in vigore.

2. Le distanze medie ponderate sono calcolate sulla base delle statistiche di traffico compilate da Eurocontrol, a partire dai dati forniti dai competenti organismi di controllo del traffico aereo.

I punti di ingresso e di uscita dei voli transatlantici sono costituiti dai punti di attraversamento dei limiti delle regioni di informazione di volo degli Stati contraenti.

3. Le tariffe pubblicate si applicano a tutti gli aeromobili di peso massimo certificato al decollo di cinquanta tonnellate metriche. Il canone è calcolato moltiplicando la tariffa appropriata per il coefficiente di peso definito all'art. 6.1.

4. Le tariffe vengono determinate per periodi specifici e pubblicate in conformità alle disposizioni dell'art. 11.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano ai voli di cui al precedente paragrafo 1, quando l'aerodromo di partenza o di prima destinazione non è incluso nell'annesso 2.

Art. 9.

1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:

a) voli misti VFR/IFR, solamente nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato o degli Stati contraenti, dove sono effettuati esclusivamente in VFR e non viene percepito un canone per i voli VFR;

b) voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio (voli circolari);

c) voli effettuati da aeromobili, il cui peso massimo autorizzato al decollo è inferiore a due tonnellate metriche;

d) voli effettuati esclusivamente per il trasporto di sovrani, di capi di Stato e di governo, nonché di ministri in missione ufficiale;

e) i voli di ricerca e soccorso autorizzati da un organismo SAR competente.

2. Inoltre, per ciò che concerne le regioni di informazione di volo di propria competenza, uno Stato contraente può decidere di esentare dal pagamento del canone:

a) i voli militari di qualsiasi Stato;

b) i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo di ottenere un brevetto di pilota o una qualificazione per il personale navigante, quando ne è fatta menzione specifica nel piano di volo. Tali voli non devono avere alcuna funzione commerciale e devono venir effettuati entro lo spazio aereo dello Stato interessato; non devono comportare trasporto di passeggeri, né posizionamento o trasferimento di aeromobili;

c) i voli effettuati esclusivamente al fine di controllare o collaudare le apparecchiature utilizzate o da utilizzarsi come aiuti al suolo per la navigazione aerea.

Art. 10.

Il canone è pagabile alla sede centrale di Eurocontrol, in conformità con le condizioni di pagamento esposte nell'annesso 3. La divisa di contabilizzazione utilizzata è l'ECU.

Art. 11.

Le condizioni di applicazione del Sistema dei canoni di rotta, i coefficienti unitari e le tariffe sono pubblicati dagli Stati contraenti.

ANNESSO 1

REGIONI INFORMAZIONE VOLO

STATI CONTRAENTI

Repubblica federale di Germania:

regione superiore d'informazione di volo Berlino;

regione superiore d'informazione di volo Hannover;

regione superiore d'informazione di volo Reno;

regione d'informazione di volo Brema;

regione d'informazione di volo Dusseldorf;

regione d'informazione di volo Francoforte;

regione d'informazione di volo Monaco;

regione d'informazione di volo Berlino.

Repubblica d'Austria:

regione d'informazione di volo Vienna.

Regno del Belgio - Granducato di Lussemburo:

regione superiore d'informazione di volo Bruxelles;

regione d'informazione di volo Bruxelles.

Repubblica di Cipro:

regione d'informazione di volo Nicosia.

Repubblica Ceca:

regione d'informazione di volo Praga.

Regno di Danimarca:

regione d'informazione di volo Copenhagen.

Regno di Spagna:

regione superiore d'informazione di volo Madrid;

regione d'informazione di volo Madrid;

regione superiore d'informazione di volo Barcellona;

regione d'informazione di volo Barcellona;

regione superiore d'informazione di volo Isole Canarie;

regione d'informazione di volo Isole Canarie.

Repubblica francese:

regione superiore d'informazione di volo Francia;

regione d'informazione di volo Parigi;

regione d'informazione di volo Brest;

regione d'informazione di volo Bordeaux;

regione d'informazione di volo Marsiglia;

regione d'informazione di volo Reims.

Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

regione superiore d'informazione di volo Scottish;

regione d'informazione di volo Scottish;

regione superiore d'informazione di volo Londra;

regione d'informazione di volo Londra.

Repubblica ellenica:

regione superiore d'informazione di volo Atene;

regione d'informazione di volo Atene.

Repubblica d'Ungheria:

regione d'informazione di volo Budapest.

Irlanda:

regione superiore d'informazione di volo Shannon;

regione d'informazione di volo Shannon;

regione di transizione oceanica di Shannon, delimitata dalle seguenti coordinate: 51°Nord 15°Ovest, 51°Nord 8°Ovest, 48°30'Nord 8°Ovest, 49°Nord 15°Ovest, 51°Nord 15°Ovest a FL 55 ed al di sopra.

Repubblica italiana:

regione superiore d'informazione di volo Milano;

regione d'informazione di volo Milano;

regione superiore d'informazione di volo Roma;

regione d'informazione di volo Roma;

regione superiore d'informazione di volo Brindisi;

regione d'informazione di volo Brindisi.

Repubblica di Malta:

regione d'informazione di volo Malta.

Regno di Norvegia:

regione superiore d'informazione di volo Oslo;

regione superiore d'informazione di volo Stavanger;

regione superiore d'informazione di volo Trondheim;

regione superiore d'informazione di volo Bodo;

regione d'informazione di volo Oslo;

regione d'informazione di volo Stavanger;

regione d'informazione di volo Trondheim;

regione d'informazione di volo Bodo;

regione oceanica d'informazione di volo Bodo.

Regno dei Paesi Bassi:

regione d'informazione di volo Amsterdam.

Repubblica portoghese:

regione superiore d'informazione di volo Lisbona;

regione d'informazione di volo Lisbona;

regione d'informazione di volo Santa Maria.

Romania:

regione d'informazione di volo Bucarest.

Repubblica slovacca:

regione d'informazione di volo Bratislava.

Repubblica slovena:

regione d'informazione di volo Lubiana.

Regno di Svezia:

regione superiore d'informazione di volo Malmo;

regione d'informazione di volo Malmo;

regione superiore d'informazione di volo Stoccolma;

regione d'informazione di volo Stoccolma;

regione superiore d'informazione di volo Sundsvall;

regione d'informazione di volo Sundsvall.

Confederazione elvetica:

regione superiore d'informazione di volo Svizzera;

regione d'informazione di volo Svizzera.

Repubblica di Turchia:

regione d'informazione di volo Ankara;

regione d'informazione di volo Istanbul.

ANNESSO 2

TARIFFE DEI VOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
PER UN AEROMOBILE CON COEFFICIENTE DI PESO
UGUALE A UNO (50 TONNELLATE METRICHE) A PARTIRE DAL 01.01.1997.

Aeroporti di partenza (o di prima destinazione) situati	Aeroporti di prima destinazione (o di partenza)	ECU
1	2	3
ZONA I		
	FRANKFURT	1.157,26
- tra 14°O & 110°O ed a nord di 55°N	KOBENHAVN	512,37
eccetto l'Islanda	LONDON	734,66
	PARIS	985,12
	PRESTWICK	384,80

ZONA II	ABIDJAN	164,72
	AMMAN	2.054,58
- tra 40°O & 110°O e 28°N & 55°N	AMSTERDAM	725,97
	ATHINAI	1.817,34
	BAHRAIN	1.892,98
	BALE - MULHOUSE	862,61
	BANJUL	159,64
	BARCELONA	775,04
	BELFAST	184,56
	BERLIN	1.078,82
	BIRMINGHAM	408,48
	BORDEAUX	500,95
	BRISTOL	405,85
	BRUXELLES	718,25
	BUCURESTI	1.489,82
	BUDAPEST	1.430,14
	CAIRO	2.085,77
	CARDIFF	267,01
	CASABLANCA	355,56
	DAKAR	159,51
	DUBLIN	118,31
	DUSSELDORF	839,49
	EAST MIDLANDS	382,56
	FRANKFURT	954,.97
	GENEVA	867,26
	GLASGOW	273,04
	GOTEBORG	830,28
	HAMBURG	910,46
	HELSINKI	688,78
	ISTANBUL/ATATURK	1.470,30
	JEDDAH	1.971,28
	JOHANNESBURG, JAN SMUTS	159,89
	KIEV	1.228,47
	KOBENHAVN	634,08
	KOLN - BONN	877,40
	LAGOS	160,40
	LARNACA	1.977,65
	LAS PALMAS, GRAN CANARIA	499,01
	LEEDS AND BRADFORD	401,57
	LILLE	625,48
	LISBOA	389,22

Aeroporti di partenza (o di prima destinazione) situati	Aeroporti di prima destinazione (o di partenza)	ECU
1	2	3
ZONA II (segue)	LONDON	477,82
	LUXEMBOURG	858,69
- tra 40°O & 110°O e 28°N & 55°N	LYON	746,46
	MAASTRICHT	767,41
	MADRID	578,42
	MALAGA	620,98
	MANCHESTER	335,88
	MANSTON	539,59
	MARSEILLE	883,20
	MILANO	1.037,38
	MONROVIA	159,64
	MOSKVA	862,89
	MUNCHEN	1.159,71
	NANTES	435,74
	NAPOLI - CAPODICHINO	1.408,31
	NEWCASTLE	386,44
	NICE	923,11
	OOSTENDE	608,29
	OSLO	297,61
	PARIS	663,43
	PONTADELGADA, ACORES	165,61
	PORTO	283,13
	PRAHA	1.189,72
	PRESTWICK	248,46
	RIYADH	1.959,05
	ROMA	1.269,42
	SAL I., CABO VERDE	159,51
	SANTA MARIA, ACORES	177,19
	SANTIAGO, ESPANA	271,61
	SHANNON	80,56
	SOFIA	1.416,97
	STOCKHOLM	507,63
	STUTTGART	980,26
	TEL-AVIV	2.088,61
	TENERIFE	460,01
	TORINO	999,31
	TOULOUSE-BLAGNAC	658,71
	VENEZIA	1.288,78
	WARSZAWA	980,30
	WIEN	1.345,57
	ZURICH	985,40

Aeroporti di partenza (o di prima destinazione) situati	Aeroporti di prima destinazione (o di partenza)	ECU
1	2	3
ZONA III	AMSTERDAM	809,67
	DUSSELDORF	930,09
- a ovest di 110°O e tra 28°N & 55°N	FRANKFURT	1.035,24
	GENEVA	1.122,94
	GLASGOW	343,55
	HELSINKI	617,62
	KOBENHAVN	581,05
	KOLN - BONN	924,03
	LONDON	704,95
	LUXEMBOURG	985,47
	MADRID	455,81
	MANCHESTER	545,27
	MILANO	1.297,55
	MOSKVA	570,24
	MUNCHEN	1.366,84
	PARIS	903,88
	PRESTWICK	343,55
	ROMA	1.311,10
	SHANNON	76,74
	WARSZAWA	650,68
	ZURICH	1.172,59
ZONA IV	AMSTERDAM	747,28
	BARCELONA	917,79
- a ovest di 40°O e tra 20°N & 28°N	BERLIN	881,50
compreso il Messico	BRUXELLES	719,76
	DUSSELDORF	885,92
	FRANKFURT	947,87
	HAMBURG	904,62
	HELSINKI	727,79
	KOLN - BONN	864,18
	LAS PALMAS, GRAN CANARIA	595,35
	LISBOA	454,87
	LONDON	497,76
	LUXEMBOURG	908,67
	MADRID	609,22
	MANCHESTER	344,73
	MILANO	1.006,61
	MUNCHEN	1.117,84
	PARIS	634,34
	PRAHA	1.164,63
	ROMA	1.199,29
	SAL I., CABO VERDE	104,18
	SALZBURG	1.146,85
	SANTA MARIA, ACORES	178,21
	SANTIAGO, ESPANA	464,04
	SHANNON	169,60
	WIEN	1.301,83
	ZURICH	932,90

Aeroporti di partenza (o di prima destinazione) situati	Aeroporti di prima destinazione (o di partenza)	ECU
1	2	3
ZONA V	AMSTERDAM	903,14
	BALE - MULHOUSE	968,61
- a ovest di 40°O e tra l'equatore & 20°N	BARCELONA	929,67
	BERLIN	1.266,15
	BORDEAUX	823,55
	BRUXELLES	820,94
	DUSSELDORF	1.022,76
	FRANKFURT	1.046,96
	GLASGOW	358,15
	HAMBURG	1.075,36
	HANNOVER	1.057,88
	HELSINKI	1.194,20
	KOBENHAVN	1.353,70
	KOLN - BONN	996,09
	LAS PALMAS, GRAN CANARIA	609,20
	LILLE	901,55
	LISBOA	539,61
	LONDON	669,93
	LYON	972,76
	MADRID	714,61
	MANCHESTER	406,23
	MARSEILLE	1.141,28
	MILANO	1.117,82
	MUNCHEN	1.153,29
	NANTES	792,62
	PARIS	868,08
	PORTO	524,83
	PORTO SANTO, MADEIRA	346,67
	PRESTWICK	358,15
	ROMA	1.466,96
	SALZBURG	1.170,90
	SANTA MARIA, ACORES	233,16
	SANTIAGO, ESPANA	546,96
	SHANNON	277,55
	STUTTGART	991,39
	TENERIFE	604,35
	TOULOUSE - BLAGNAC	952,26
	WIEN	1.358,92
	ZURICH	1.092,10

ANNESSO 3

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Clausola 1

1. Gli importi fatturati sono pagabili alla sede centrale di Eurocontrol a Bruxelles.

2. Eurocontrol considera tuttavia come liberatori i pagamenti effettuati sui conti aperti a suo nome presso istituti bancari designati dagli organismi competenti del sistema dei canoni di rotta negli Stati contraenti o in altri Stati.

3. L'importo del canone è dovuto alla data in cui il volo ha avuto luogo. Il pagamento deve essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di fatturazione. La data limite entro cui Eurocontrol deve ricevere il pagamento è indicata nella fattura.

Clausola 2

1. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente clausola, l'importo del canone deve essere saldato in ECU.

2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto bancario designato, situato in uno Stato contraente, gli utenti residenti in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni nella moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.

3. Se l'utente si avvale della facoltà prevista al paragrafo precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in ECU si effettua al tasso di cambio giornaliero quotato nel giorno e nel luogo di pagamento per le transazioni commerciali.

Clausola 3

Il pagamento si considererà ricevuto da parte di Eurocontrol alla data di valuta in cui l'importo dovuto è accreditato su un conto bancario indicato da Eurocontrol. La data di valuta è quella alla quale Eurocontrol può utilizzare i fondi.

Clausola 4

1. I pagamenti devono essere accompagnati dall'indicazione dei riferimenti, delle date e degli importi in ECU delle fatture saldate e delle note di credito in deduzione. La necessità di indicare in ECU l'importo delle fatture, vale anche per gli utenti che si avvalgono della possibilità di pagare in moneta nazionale.

2. Quando un pagamento non è accompagnato dalle indicazioni previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una o più fatture specifiche, Eurocontrol può destinare il pagamento:

in primo luogo agli interessi, e successivamente

alle fatture più vecchie non pagate.

Clausola 5

1. Tutti i reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati ad Eurocontrol per iscritto. La data limite per il deposito dei reclami è indicata sulla fattura.

2. La data di deposito dei reclami è la data in cui Eurocontrol li riceve.

3. I reclami, il cui oggetto deve essere chiaramente precisato, devono essere accompagnati da una esposizione dei motivi e dai documenti appropriati per sostenerli.

4. L'avanzare un reclamo non autorizza l'utente a portare in deduzione dalla fattura in questione l'ammontare contestato, a meno che non ne venga autorizzato da Eurocontrol.

5. Se Eurocontrol ed un utente sono mutuamente debitori e creditori, nessun pagamento compensativo può essere effettuato senza il preventivo accordo di Eurocontrol.

Clausola 6

1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite prevista, vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 11 delle Condizioni di applicazione. Tale interesse, detto interesse di ritardato pagamento, è un interesse semplice, calcolato giorno per giorno sull'ammontare dovuto non pagato.

2. Tale interesse è calcolato e fatturato in ECU.

Clausola 7

Laddove un debitore non ha saldato la somma dovuta, possono essere intraprese misure per un recupero forzato.

ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA EUROCONTROL 1998

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA

Art. 1.

1. Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un aeromobile secondo le regole del volo strumentale, in conformità con le procedure formulate in applicazione degli standard e delle pratiche raccomandate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza degli Stati contraenti, come elencate nell'Annesso 1. Inoltre, nelle Regioni di informazione di volo di propria competenza, uno Stato contraente può decidere che venga percepito un canone per ciascun volo effettuato secondo le regole del volo a vista (volo VFR). I voli effettuati in parte secondo le regole del volo a vista ed in parte secondo le regole del volo strumentale (voli misti VFR/IFR) nelle regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato contraente sono soggetti, per l'intera distanza percorsa all'interno delle menzionate regioni di informazione di volo, al canone percepito in detto Stato per i voli IFR.

2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di navigazione aerea in rotta, all'esercizio del sistema dei canoni di rotta, oltre che dei costi sostenuti da Eurocontrol per la gestione del sistema.

3. I canoni generati nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di uno Stato contraente possono essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Eurocontrol può, in tal caso, percepire l'imposta menzionata, alle condizioni e secondo le modalità convenute con lo Stato in questione.

4. La persona cui il canone è imputato è l'operatore dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso l'identità dell'operatore non fosse conosciuta, è considerato come tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia dimostrato chi sia l'operatore.

Art. 2.

Per ogni volo che accede allo spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di più Stati contraenti, viene percepito un unico canone (R), pari alla somma dei canoni generati dal volo stesso nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di ciascuno Stato contraente:

$$R = \sum_{n} ri$$

Il canone individuale (ri) per i voli all'interno dello spazio aereo di competenza di uno Stato contraente è calcolato in conformità alle disposizioni dell'art. 3.

Art. 3.

Il canone per un volo che ha luogo nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato contraente (i) è calcolato secondo la formula:

$$ri = ti \times Ni$$

nella quale (ri) è il canone, (ti) è il coefficiente unitario di tariffazione e (Ni) è il numero di unità di servizio corrispondenti a tale volo. I coefficienti unitari di tariffazione possono, se del caso, essere fissati separatamente per i voli VFR ed IFR.

Art. 4.

Per un dato volo, il numero di unità di servizio designato da (Ni) e citato nel precedente articolo, viene ottenuto per mezzo della formula seguente:

$$Ni = di \times p$$

laddove (di) è il coefficiente di distanza corrispondente allo spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (i) e (p) è il coefficiente di peso dell'aeromobile interessato.

Art. 5.

1. Il coefficiente di distanza (di) è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in kilometri tra:

l'aerodromo di partenza situato all'interno dello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio

e

l'aerodromo di prima destinazione situato all'interno dello spazio aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.

I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui la rotta riportata sul piano di volo attraversa i limiti laterali del detto spazio aereo. Il piano di volo tiene conto di tutti i cambiamenti apportati dall'operatore al piano di volo inizialmente depositato così come di tutti i cambiamenti approvati dall'operatore conseguenti all'applicazione di misure di gestione dei flussi di traffico aereo.

2. La distanza da prendere in considerazione verrà determinata sottraendo venti (20) kilometri per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.

Art. 6.

1. Il coefficiente di peso è pari alla radice quadrata del quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta (50) il numero delle tonnellate metriche del peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile, quale appare sul certificato di navigabilità, sul manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale, come segue:

$$p = \sqrt{\frac{\text{peso massimo al decollo}}{50}}$$

Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non e noto agli organismi responsabili della riscossione del canone, il coefficiente di peso viene stabilito sulla base del peso dell'aeromobile piu pesante e dello stesso tipo di cui sia nota l'esistenza.

2. Quando, tuttavia, un operatore ha dichiarato agli organismi responsabili della riscossione dei canoni di disporre di più aeromobili corrispondenti a diverse versioni dello stesso tipo, il coefficiente di peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato dall'operatore in questione viene determinato sulla base della media dei pesi massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso tipo. Il calcolo di tale coefficiente, per tipo di aeromobile e per operatore, viene effettuato almeno una volta all'anno.

3. Per il calcolo del canone, il coefficiente di peso è espresso da un numero a due decimali.

Art. 7.

1. Salvo decisione contraria di uno Stato contraente, il coefficiente unitario di tariffazione viene ricalcolato mensilmente applicando il tasso di cambio medio mensile tra l'ECU e la moneta nazionale per il mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto luogo il volo.

2. Il tasso di cambio applicato è la media mensile del «tasso incrociato alla chiusura», calcolato da Reuters sulla base del tasso BID giornaliero.

Art. 8.

1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:

a) voli misti VFR/IFR, solamente nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato o degli Stati contraenti, dove sono effettuati esclusivamente in VFR e non viene percepito un canone per i voli VFR;

b) voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio (voli circolari);

c) voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo autorizzato al decollo è inferiore a due (2) tonnellate metriche;

d) voli effettuati esclusivamente per il trasporto di sovrani regnanti e loro prossimi familiari, di capi di Stato e di governo, nonché di ministri in missione ufficiale. Questi voli dovranno, in ogni caso, essere comprovati con indicazione del carattere speciale del volo sul piano di volo;

e) i voli di ricerca e soccorso autorizzati da un organismo SAR competente.

2. Inoltre, per ciò che concerne le regioni di informazione di volo di propria competenza, uno Stato contraente può decidere di esentare dal pagamento del canone:

a) i voli militari di qualsiasi Stato;

b) i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo di ottenere un brevetto di pilota o una qualificazione per il personale navigante, quando ne è fatta menzione specifica nel piano di volo. Tali voli devono essere effettuati entro lo spazio aereo dello Stato interessato; non devono comportare trasporto di passeggeri, né posizionamento o trasferimento di aeromobili;

c) i voli effettuati esclusivamente al fine di controllare o collaudare le apparecchiature utilizzate o da utilizzarsi come aiuti al suolo per la navigazione aerea.

Art. 9.

Il canone è pagabile alla sede centrale di Eurocontrol, in conformità con le condizioni di pagamento esposte nell'Annesso 2. La divisa di contabilizzazione utilizzata è l'ECU.

Art. 10.

Le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e i coefficienti unitari sono pubblicati dagli Stati contraenti.

ANNESSO 1

REGIONI INFORMAZIONI VOLO

STATI CONTRAENTI

Repubblica Federale di Germania;

regione superiore d'informazione di volo Berlino;
regione superiore d'informazione di volo Hannover;
regione superiore d'informazione di volo Reno;
regione d'informazione di volo Brema;
regione d'informazione di volo Dusseldorf;
regione d'informazione di volo Francoforte;
regione d'informazione di volo Monaco;
regione d'informazione di volo Berlino.

Repubblica d'Austria:

regione d'informazione di volo Vienna.

Regno del Belgio - Granducato di Lussemburgo:

regione superiore d'informazione di volo Bruxelles;
regione d'informazione di volo Bruxelles.

Repubblica di Bulgaria:

regione d'informazione di volo di Sofia;
regione d'informazione di volo di Varna.

Repubblica di Cipro:

regione d'informazione di volo Nicosia.

Repubblica di Croazia:
regione d'informazione di volo di Zagabria;
regione superiore d'informazione di volo di Zagabria.

Repubblica Ceca:
regione d'informazione di volo Praga;

Regno di Danimarca:
regione d'informazione di volo Copenhagen.

Regno di Spagna:
regione superiore d'informazione di volo Madrid;
regione d'informazione di volo Madrid;
regione superiore d'informazione di volo Barcellona;
regione d'informazione di volo Barcellona;
regione superiore d'informazione di volo Isole Canarie;
regione d'informazione di volo Isole Canarie.

Repubblica Francese:
regione superiore d'informazione di volo Francia;
regione d'informazione di volo Parigi;
regione d'informazione di volo Brest;
regione d'informazione di volo Bordeaux;
regione d'informazione di volo Marsiglia;
regione d'informazione di volo Reims.

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
regione superiore d'informazione di volo Scottish;
regione d'informazione di volo Scottish;
regione superiore d'informazione di volo Londra;
regione d'informazione di volo Londra.

Repubblica Ellenica:
regione superiore d'informazione di volo Atene;
regione d'informazione di volo Atene.

Repubblica d'Ungheria:
regione d'informazione di volo Budapest.

Irlanda:
regione superiore d'informazione di volo Shannon;
regione d'informazione di volo Shannon;
regione di transizione oceanica di Shannon, delimitata dalle seguenti coordinate:
51° Nord 15° Ovest, 51° Nord 8° Ovest, 48° 30° Nord 8° Ovest, 49° Nord 15° Ovest;
51° Nord 15° Ovest a FL 55 ed al di sopra.

Repubblica Italiana:
regione superiore d'informazione di volo Milano;
regione d'informazione di volo Milano;
regione superiore d'informazione di volo Roma;
regione d'informazione di volo Roma;
regione superiore d'informazione di volo Brindisi;
regione d'informazione di volo Brindisi.

Repubblica di Malta:
regione d'informazione di volo Malta.

Principato di Monaco:
p.m. (regione d'informazione di volo di Marsiglia).

Regno di Norvegia:
regione superiore d'informazione di volo Oslo;
regione superiore d'informazione di volo Stavanger;
regione superiore d'informazione di volo Trondheim;
regione superiore d'informazione di volo Bodo;
regione d'informazione di volo Oslo;
regione d'informazione di volo Stavanger;
regione d'informazione di volo Trondheim;
regione d'informazione di volo Bodo;
regione oceanica d'informazione di volo Bodo.

Regno dei Paesi Bassi:
regione d'informazione di volo Amsterdam.

Repubblica Portoghese:
regione superiore d'informazione di volo Lisbona;
regione d'informazione di volo Lisbona;
regione d'informazione di volo Santa Maria.

Romania:
regione d'informazione di volo Bucarest.

Repubblica Slovacca:
regione d'informazione di volo Bratislava.

Repubblica Slovena:
regione d'informazione di volo Lubiana.

Regno di Svezia:
regione superiore d'informazione di volo Malmo;
regione d'informazione di volo Malmo;
regione superiore d'informazione di volo Stoccolma;
regione d'informazione di volo Stoccolma;
regione superiore d'informazione di volo Sundsvall;
regione d'informazione di volo Sundsvall;

Confederazione Elvetica:
regione superiore d'informazione di volo Svizzera;
regione d'informazione di volo Svizzera.

Repubblica di Turchia:
regione d'informazione di volo Ankara;
regione d'informazione di volo Istanbul.

ANNESSO 2

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Clausola 1.

1. Gli importi fatturati sono pagabili alla sede centrale di Eurocontrol a Bruxelles.

2. Eurocontrol considera tuttavia come liberatori i pagamenti effettuati sui conti aperti a suo nome presso istituti bancari designati dagli organismi competenti del sistema dei canoni di rotta negli Stati contraenti o in altri Stati.

3. L'importo del canone è dovuto alla data in cui il volo ha avuto luogo. Il pagamento deve essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di fatturazione. La data limite entro cui Eurocontrol deve ricevere il pagamento è indicata nella fattura.

Clausola 2.

1. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente clausola, l'importo del canone deve essere saldato in ECU.

2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto bancario designato, situato in uno Stato contraente, gli utenti residenti in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni nella moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.

3. Se l'utente si avvale della facoltà prevista al paragrafo precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in ECU si effettua al tasso di cambio giornaliero quotato nel giorno e nel luogo di pagamento per le transazioni commerciali.

Clausola 3.

Il pagamento si considererà ricevuto da parte di Eurocontrol alla data di valuta in cui l'importo dovuto è accreditato su un conto bancario indicato da Eurocontrol. La data di valuta è quella alla quale Eurocontrol può utilizzare i fondi.

Clausola 4.

1. I pagamenti devono essere accompagnati dall'indicazione dei riferimenti, delle date e degli importi in ECU delle fatture saldate e delle note di credito in deduzione. La necessità di indicare in ECU l'importo delle fatture, vale anche per gli utenti che si avvalgono della possibilità di pagare in moneta nazionale.

2. Quando un pagamento non è accompagnato dalle indicazioni previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una o più fatture specifiche, Eurocontrol può destinare il pagamento:

- in primo luogo agli interessi, e successivamente;

alle fatture più vecchie non pagate.

Clausola 5.

1. Tutti i reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati ad Eurocontrol per iscritto. La data limite entro la quale i reclami devono pervenire ad Eurocontrol, fissata in 60 giorni a partire dalla data della fattura è indicata sulla fattura (1).

2. La data di deposito dei reclami è la data in cui Eurocontrol li riceve.

3. I reclami, il cui oggetto deve essere chiaramente precisato, devono essere accompagnati da una esposizione dei motivi e dai documenti appropriati per sostenerli.

4. L'avanzare un reclamo non autorizza l'utente a portare in deduzione dalla fattura in questione l'ammontare contestato, a meno che non ne venga autorizzato da Eurocontrol.

5. Se Eurocontrol ed un utente sono mutuamente debitori e creditori, nessun pagamento compensativo può essere effettuato senza il preventivo accordo di Eurocontrol.

Clausola 6.

1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite prevista, vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti, conformemente alle disposizioni dell'art. 10 delle condizioni di applicazione. Tale interesse, detto interesse di ritardato pagamento, è un interesse semplice, calcolato giorno per giorno sull'ammontare dovuto non pagato.

2. Tale interesse è calcolato e fatturato in ECU.

Clausola 7.

Laddove un debitore non ha saldato la somma dovuta, possono essere intraprese misure per un recupero forzato.

---

(1) Questo emendamento sarà effettivo a partire dal 1° aprile 1998.

98A2535

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3 comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5 comma 9, si comunica che la facoltà di lingue straniere intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Udine per il seguente settore scientifico-disciplinare:

L17A - Lingua e letteratura spagnola.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

98A2564

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 4 0 9 8 *

L. 1.500